

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

del 27 giugno 1995 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16, 20 capoverso 3, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie (LFE),²

ordina:

Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3–5).

² Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali.

Art. 2 Epizoozie altamente contagiose

Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie:

- a. l'afra epizootica;
- b. la stomatite vescicolare;
- c. la malattia vescicolosa dei suini;
- d. la peste bovina;
- e. la peste dei piccoli ruminanti;
- f. la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini;
- g. la dermatosi nodulare (Lumpy skin disease);
- h. la febbre della valle del Rift;
- i.³ ...
- k. il vaiolo ovino e caprino;

RU **1995** 3716

¹ RS **916.40**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 945).

³ Abrogata dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

- l. la peste equina;
- m. la peste suina africana;
- n. la peste suina classica;
- o.⁴ la peste aviaria (influenza aviaria);
- p. la malattia di Newcastle.

Art. 3 Epizootie da eradicare

Sono considerate epizootie da eradicare le seguenti malattie:

- a. il carbonchio ematico;
- b. la malattia di Aujeszky (pseudorabbia);
- c. la rabbia;
- d. la brucellosi dei bovini;
- e. la tubercolosi;
- f. la leucosi enzootica bovina;
- g. la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR-IPV);
- g^{bis}.⁵ la diarrea virale bovina;
- h. l'encefalopatia spongiforme bovina e la scrapie;
- i. le infezioni della monta dei bovini: infezioni da *Campylobacter foetus* e *Trichomonas foetus*;
- k. la brucellosi delle pecore e delle capre;
- l. l'agalassia contagiosa;
- m.⁶ ...
- n. le epizootie degli equini: il morbo coitale maligno, l'encefalomielite, l'anemia infettiva, la morva;
- o. la brucellosi suina;
- o^{bis}.⁷ la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
- p. la necrosi ematopoietica infettiva;
- q. la setticemia emorragica virale;
- r.⁸ l'anemia infettiva dei salmonidi.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4659).

⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

Art. 4 Epizootie da combattere

Sono considerate epizootie da combattere le seguenti malattie:

- a. la leptospirosi;
- b.⁹ l'artrite encefalite virale caprina;
- c. la salmonellosi;
- d.¹⁰ ...
- e. l'ipodermosi;
- f. l'epididimite contagiosa degli arieti;
- g.¹¹ ...
- gbis.¹² febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»);
- h. la metrite contagiosa equina;
- i.¹³ polmonite enzootica dei suini;
- ibis.¹⁴ actinobacillosi dei suini;
- k. la clamidiosi degli uccelli;
- l.¹⁵ l'infezione dei polli e dei suini da *Salmonella*;
- m. la laringotracheite infettiva dei polli;
- n. la mixomatosi;
- o. la peste americana delle api;
- p. la peste europea delle api;
- q. la necrosi pancreatica infettiva;
- r. la peste dei granchi.

Art. 5 Epizootie da sorvegliare

Sono considerate epizootie da sorvegliare le seguenti malattie:

- a. la paratubercolosi;
- b. la campilobatteriosi;
- c. l'echinococcosi;

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

¹⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹¹ Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

- d. la listeriosi;
- e. la toxoplasmosi;
- f. la yersiniosi;
- g.¹⁶ la febbre del Nilo occidentale;
- g^{bis}.¹⁷ Pleuropolmonite contagiosa delle capre e delle pecore;
- h. il Maedi-Visna;
- i. la pseudotubercolosi degli ovicaprini;
- k. l'adenomatosi polmonare;
- l. l'aborto enzootico degli ovicaprini (clamidie);
- m. la malattia emorragica dei cervi;
- n. l'arterite equina;
- o.¹⁸ il carbonchio sintomatico;
- p. la malattia di Teschen;
- q. la gastroenterite trasmissibile;
- r. la trichinellosi;
- s. la tularemia;
- t. la malattia emorragica del coniglio;
- u.¹⁹ le acariosi delle api (*Varroa destructor*, *Acarapis woodi* e *Tropilaelaps* spp.);
- u^{bis}.²⁰ l'infestazione da *Aethina tumida*, il piccolo scarabeo degli alveari;
- v.²¹ neosporosi;
- w. la viremia primaverile della carpa;
- x.²² la coxiellosi;

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998, in vigore dal 1° mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU **1998** 1575).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

²² Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

- y.²³ criptosporidiosi;
- z.²⁴ malattia renale proliferativa dei pesci.

Art. 6 Definizioni e abbreviature

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:²⁵

- a.²⁶ *DFI*: Dipartimento federale dell'interno;
- b.²⁷ *USAV*: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- c. *IVT*: Istituto di virologia e di immunologia²⁸;
- d.²⁹ *Centro di ricerche apicole*: Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione di ricerca Agroscope di Liebefeld-Posieux ALP;
- e.³⁰ *OESA*: ordinanza del 25 maggio 2011³¹ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
- f. *autorità cantonale competente*: un'autorità o un ufficio designati dal Cantone;
- g. *veterinario*: titolare di un diploma federale di veterinario o di un diploma di veterinario equivalente;
- h. *veterinario ufficiale*: veterinario nominato dal Cantone conformemente all'articolo 302;
- i.³² ...
- k. *organi della polizia epizootica*: le autorità o le persone che esercitano mansioni ufficiali per la Confederazione o un Cantone in materia di polizia epizootica;
- l. *epizootie*: le malattie animali designate negli articoli da 2 a 5 dell'ordinanza;

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

²⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° mag. 2013.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699).

³¹ RS **916.441.22**

³² Abrogata dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

- l^{bis}.³³ *zoonosi*: malattia trasmissibile dall'animale all'uomo;
- m.³⁴ *eliminare*: eliminare un animale dall'effettivo uccidendolo ed eliminandolo in quanto sottoprodotto di origine animale, oppure macellandolo e riutilizzandolo;
- n. *eradicare*: debellare un'epizoozia in modo che non rimangano né animali malati né animali portatori dell'agente di epizoozia;
- o.³⁵ *azienda detentrica di animali*:
1. aziende agricole detentriche di animali giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³⁶ sulla terminologia agricola (OTerm),
 2. mandre transumanti,
 3. aziende che commerciano bestiame, cliniche veterinarie, macelli,
 4. mercati di bestiame, aste di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe,
 5. animali tenuti a scopo non commerciale,
 - 6.³⁷ aziende di acquacoltura;
- o^{bis}.³⁸ *azienda di acquacoltura*: stabilimento in cui si pratica la detenzione di animali acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli animali in questione
- p.³⁹ *effettivo (mandria)*: animali di un'azienda detentrica di animali che costituiscono un'unità epidemiologica; un'azienda detentrica di animali può comprendere uno o più effettivi;
- q. *animale sospetto di contaminazione*: animale che è stato in contatto diretto o indiretto con animali infetti, ma che non manifesta alcun sintomo dell'epizoozia;
- r. *animale sospetto*: animale che manifesta sintomi analoghi a quelli di un'epizoozia e per il quale non è stata né confermata né smentita la presenza di un'epizoozia in base a metodi diagnostici riconosciuti;
- s. *animale infetto*: animale che manifesta i caratteristici sintomi di una epizoozia o per il quale la presenza di un'epizoozia o l'avvenuto contagio sono stati confermati in base a metodi diagnostici riconosciuti;

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

³⁶ RS **910.91**

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

- t.⁴⁰ *animali ad unghia fessa*: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina compresi i bufali e i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo;
- u. *bestiame*: animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
- v.⁴¹ *animali esotici ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 numero 1 LFE*⁴²: animali non presenti in natura in Svizzera, ad eccezione degli animali di cui alla lettera t;
- w.⁴³ *volatili*: uccelli dell'ordine dei gallinacci (*Galliformes*), dei palmipedi (*Anseriformes*) e degli struzioniformi (*Struthioniformes*);
- x.⁴⁴ *volatili da cortile*: volatili tenuti in cattività;
- y.⁴⁵ *equidi*: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bardotti);
- z.⁴⁶ *animali acquatici*: pesci della superclasse degli Agnati (*Agnatha*) e delle classi dei Pesci cartilaginei (*Chondrichthyes*) e Pesci ossei (*Osteichthyes*), nonché Molluschi (*Mollusca*) e Crostacei (*Crustacea*);

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

41 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

42 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 945). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

43 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

45 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2525).

46 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Titolo secondo:**Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni****Capitolo 1: Animali⁴⁷****Sezione 1:⁴⁸****Registrazione, identificazione e traffico di animali ad unghia fessa⁴⁹****Art. 7⁵⁰** Registrazione

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un'unica autorità che rileva i dati seguenti:

- a. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numero 1: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali giusta l'articolo 11 capoverso 4 dell'OTerm⁵¹;
- b. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numeri 2–5: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali;
- c. il tipo di azienda detentrici di animali conformemente all'articolo 6 lettera o;
- d.⁵² l'ubicazione e le coordinate geografiche dell'azienda detentrici di animali;
- e. le specie d'animali ad unghia fessa tenute;
- f.⁵³ per i suini: il tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo);
- g.⁵⁴ il numero del Comune giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁵⁵ sui nomi geografici.

² L'autorità cantonale attribuisce un numero di identificazione ad ogni azienda detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o. Se necessario ai fini del controllo del traffico di animali, essa può attribuire più di un numero di identificazione ad un'azienda detentrici di animali con più effettivi.

³ I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all'Ufficio federale dell'agricoltura.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5647).

⁵¹ RS **910.91**

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁵⁵ RS **510.625**

⁴ L'Ufficio federale dell'agricoltura, d'intesa con l'USAV⁵⁶, emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1-3.

Art. 8⁵⁷ Registro degli animali ad unghia fessa

Il detentore di animali deve tenere per ogni azienda detentrica di animali un registro degli animali presenti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi e, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e caprina, anche i contrassegni, nonché i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte per ognuno dei due sessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato. Dietro richiesta, il detentore di animali trasmette il registro al gestore della banca dati sul traffico di animali.

Art. 9⁵⁸

Art. 10 Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa

¹ L'identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l'animale. L'USAV emana disposizioni di carattere tecnico sul modo d'identificazione e sulla sua esecuzione.

² L'identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente di riconoscere l'azienda detentrica di animali nella quale l'animale è nato.⁵⁹

³ L'identificazione deve essere effettuata al più tardi:

- a. nel caso degli animali della specie bovina: 20 giorni dopo la nascita;
- b. nel caso della selvaggina: prima che gli animali siano portati via dal parco in cui sono nati;
- c. nel caso degli altri animali ad unghia fessa: 30 giorni dopo la nascita;
- d.⁶⁰ nel caso degli altri animali ad unghia fessa di piccola taglia (minipigs, capre nane ecc.): secondo le istruzioni dell'USAV.

⁴ I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

⁵ Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un'azienda detentrica di animali all'altra.⁶¹

⁵⁶ Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

⁵⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

⁶ I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell'impianto di eliminazione.⁶²

Art. 11⁶³

Art. 12 Rilascio del certificato d'accompagnamento

¹ Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrica di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia.⁶⁴

² Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a.⁶⁵ l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali da cui l'animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest'ultima dal gestore della banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁶⁶);
- b. la specie animale;
- c.⁶⁷ per gli animali della specie bovina e della specie caprina il numero di identificazione;
- d.⁶⁸ per gli animali della specie bovina, l'età (mese, anno) e il sesso;
- e.⁶⁹ per gli animali della specie ovina e suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi, il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrica di animali;
- f. la data in cui l'animale è portato via dall'azienda detentrica di animali;
- g.⁷⁰ l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali nella quale l'animale è trasferito;
- h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrica di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁶³ Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

⁶⁶ **RS 916.404.1**

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

³ Se la conferma di cui al capoverso 2 lettera h non può essere data, il certificato d'accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l'attestazione di un organo della polizia epizootica.

⁴ Il certificato d'accompagnamento accompagna l'animale durante il trasporto e va consegnato al nuovo detentore.⁷¹

⁵ In caso di accresciuto pericolo di epizootia, il veterinario cantonale può prescrivere che:

- a. gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento; e
- b. i certificati d'accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica.

⁶ Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento. Fanno eccezione i certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché i certificati d'accompagnamento per l'estivazione, a condizione che al rientro nell'azienda detentrica da cui l'animale è partito i dati che lo riguardano siano ancora corretti. Per i suini che vengono trasportati di notte per macellazione il certificato d'accompagnamento è valido fino all'arrivo al macello.⁷²

Art. 13 Consultazione e conservazione

¹ Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizootie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su domanda, i registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento.

² I destinatari dei certificati d'accompagnamento possono utilizzare liberamente le indicazioni ivi contenute.

³ I registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni.

Art. 14⁷³ Annunci relativi al traffico di animali

¹ Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrica di animali ad unghia fessa, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.⁷⁴

² Egli annuncia alla banca dati sul traffico di animali:

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

- a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari;
- b. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti degli animali della specie suina;
- c. entro 30 giorni, la nascita di animali della specie bovina.⁷⁵

³ È tenuto a informare la banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.

⁴ L'USAV emana, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, prescrizioni tecniche sugli annunci.

Art. 15⁷⁶ Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla registrazione, all'identificazione e al traffico di animali a unghia fessa

¹ Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.⁷⁷

² Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all'articolo 67 fino al momento della loro identificazione.

³ Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La loro carne dev'essere sequestrata dal veterinario ufficiale⁷⁸ fintanto che essi non siano stati identificati.

Sezione 1a:⁷⁹ Identificazione e registrazione di equidi

Art. 15a Identificazione degli equidi

¹ Il proprietario di un equide deve richiederne l'identificazione mediante microchip al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l'equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere identificati entro il 30 novembre dell'anno successivo.

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010, lett. b dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 4255).

⁷⁶ Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU **1999** 2622).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁷⁸ Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁷⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2525).

² L'identificazione può essere effettuata da veterinari e da persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. L'identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Queste persone autorizzate devono impiantare il microchip fra la nuca e il garrese a metà del collo sulla parte sinistra nella zona del girocollo e verificare infine la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura.

³ Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 11785⁸⁰ e indicare il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono inoltre fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 2002⁸¹ sugli impianti di telecomunicazione concernenti l'offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.

⁴ Questi microchip possono essere forniti e trasmessi solo alle persone autorizzate di cui al capoverso 2.

Art. 15b Riconoscimento degli equidi

¹ Il proprietario di un equide deve chiederne il riconoscimento entro il 30 novembre dell'anno di nascita dell'animale, a meno che quest'ultimo sia macellato prima del 31 dicembre del suo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere riconosciuti entro il 30 novembre dell'anno successivo.⁸²

^{1bis} Eccettuati i casi di cui all'articolo 15f capoverso 1, il riconoscimento deve essere effettuato da un incaricato del riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri.⁸³

² Ai fini del riconoscimento deve essere registrata una segnalazione verbale e una grafica.

³ Per gli equidi importati, la relativa segnalazione grafica o verbale che risulti incompleta nel passaporto per equide deve essere completata, entro 30 giorni dall'importazione, da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario di cui al capoverso 1^{bis} e notificata al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 19 dell'ordinanza BDTA del 26 ott. 2011⁸⁴).⁸⁵

Art. 15c Passaporto per equide

¹ Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Per gli equidi nati in

⁸⁰ Abbreviazione per «International Organisation for Standardisation», in italiano: «Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione», lista delle norme ISO

⁸¹ RS **784.101.2**

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁸⁴ RS **916.404.1**

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

novembre e dicembre, il passaporto per equide dev'essere rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

² L'equide dev'essere riconosciuto prima del rilascio del passaporto secondo l'articolo 15*b* e identificato mediante microchip secondo l'articolo 15*a*.

³ ...⁸⁶

⁴ Sino al rilascio del passaporto, l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁸⁷ vale quale documento di identificazione.⁸⁸

⁵ La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. L'animale deve sempre essere munito del passaporto per equide o di una copia della scheda di segnalazione.⁸⁹

⁶ All'atto della macellazione il passaporto per equide o l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 deve essere ceduto con l'equide.⁹⁰

⁷ In caso di macellazione, morte ed eutanasia, l'azienda di macellazione o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l'annullamento.

⁸ All'atto dell'importazione di un animale dev'essere disponibile un passaporto per equide. Quest'ultimo dev'essere verificato entro 30 giorni da un servizio che rilascia i passaporti per equidi quanto alla sua completezza e alla sua corretta registrazione nella banca dati sul traffico di animali.

Art. 15*d* Contenuto del passaporto per equide

¹ Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto, nonché una sezione sulla registrazione di successivi proprietari;
- b. il numero d'identificazione conformemente alle direttive dell'Universal Equine Life Number (UELN)⁹¹, codice a barre incluso;
- c. il riconoscimento con la segnalazione grafica e verbale;
- d. i seguenti dati relativi all'animale:
 1. nome dell'animale,

⁸⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

⁸⁷ RS **916.404.1**

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁹¹ Direttive dell'Universal Equine Life Number: www.ueln.net

2. numero d'identificazione (UELN) della madre e del padre, se disponibile,
 3. data e luogo di nascita dell'animale,
 4. sesso dell'animale,
 - 5.⁹² nomi sportivi o d'allevamento dell'animale, se disponibili,
 6. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto);
- e. il numero di microchip;
 - f. lo scopo d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004⁹³ sui medicamenti veterinari;
 - g. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁹⁴ concernente la macellazione e il controllo delle carni;
 - h. il sistema di lettura, se esso non corrisponde alla norma ISO 11784;
 - i. la data e il luogo di rilascio del passaporto, il nome, l'indirizzo e la firma di chi lo ha rilasciato.

² Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati:

- a. la prova del controllo d'identità dell'equide, per il quale è stato rilasciato il passaporto;
- b.⁹⁵ la prova della vaccinazione contro l'influenza equina, comprese le vaccinazioni combinate;
- c.⁹⁶ la prova della vaccinazione contro malattie diverse dall'influenza equina;
- d. la prova di controlli sanitari dell'equide mediante esami di laboratorio.

Art. 15^{bis97} Rilascio del passaporto per equide

¹ Eccettuati i casi di cui all'articolo 15^f capoverso 1, il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura.⁹⁸

² Possono essere riconosciuti:

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

⁹³ RS **812.212.27**

⁹⁴ RS **817.190**

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

- a.⁹⁹ le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012¹⁰⁰ sull'allevamento di animali;
- b. il gestore della banca dati sul traffico di animali;
- c. la Federazione svizzera sport equestri.
- ³ Su richiesta, l'Ufficio federale dell'agricoltura riconosce un servizio se esso:
- a. utilizza esclusivamente il modello di passaporto, compreso l'involucro, prescritto dal mansionario;
- b. garantisce che esso:
- 1.¹⁰¹ riprende i dati di cui all'articolo 15*d* capoverso 1 forniti dal gestore della banca dati sul traffico di animali e li utilizza senza modificarne il contenuto;
 2. inserisce nel passaporto per equide, per quanto concerne gli equidi iscritti nel libro genealogico, il certificato di ascendenza e genealogico di cui all'articolo 20*a* dell'ordinanza del 14 novembre 2007¹⁰² sull'allevamento di animali;
 3. rilascia normalmente un passaporto per equide entro i termini di cui all'articolo 15*c* capoverso 1;
 4. soddisfa le esigenze formulate nel mansionario in materia di registrazione di un passaporto per equide estero e i requisiti tecnici in materia di annullamento del passaporto per equide.

⁴ Il riconoscimento è limitato a dieci anni al massimo.

⁵ ...¹⁰³

Art. 15e Obblighi di notifica

¹ Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 19 O BDTA del 26 ott. 2011¹⁰⁴) i seguenti eventi entro i seguenti termini:¹⁰⁵

- a. la nascita di un equide: entro 30 giorni;
- b. la morte o l'eutanasia di un equide: entro 30 giorni;
- c. l'importazione di un equide: entro 30 giorni;
- d. l'esportazione di un equide: entro 30 giorni;

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 31 ott. 2012 sull'allevamento di animali, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6407).

¹⁰⁰ RS **916.310**

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁰² [RU **2007** 6411, **2008** 2275 II 1 5871, **2009** 6365, **2010** 2525 II, **2011** 5297 all. 2 n. 7. RU **2012** 6407 art. 38]. Vedi ora l'O del 31 ott. 2012 (RS **916.310**).

¹⁰³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU **2011** 5449). Abrogato dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁰⁴ RS **916.404.1**

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

- e.¹⁰⁶ il cambiamento dello scopo d'utilizzazione da animale da reddito ad animale da compagnia: entro tre giorni;
- f. il cambiamento del proprietario di un equide: entro 30 giorni;
- g. lo spostamento di un animale in un'altra azienda detentrica di animali: entro 30 giorni;
- h. la castrazione di uno stallone: entro 30 giorni.

² Non dev'essere effettuata alcuna notifica se:

- a. l'animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni;
- b. l'animale esportato rimane all'estero meno di 30 giorni;
- c. l'animale spostato in un'altra azienda detentrica vi rimane meno di 30 giorni.

³ L'azienda di macellazione deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali la macellazione di un equide entro tre giorni.¹⁰⁷

⁴ La persona di cui all'articolo 15a capoverso 2, che identifica un equide, deve notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all'atto dell'identificazione di cui all'allegato 1 numero 3 lettera k dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011.¹⁰⁸

⁵ L'incaricato del riconoscimento o il veterinario che effettua il riconoscimento di un equide o completa la segnalazione grafica o verbale nel passaporto di un equide importato deve notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all'atto del riconoscimento di cui all'allegato 1 numero 3 lettera l dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011.¹⁰⁹

⁶ I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali, entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide, i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera m dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011.¹¹⁰

⁷ Le notifiche di cui agli articoli 8 e 29 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 devono essere effettuate elettronicamente sul portale Agate.¹¹¹

Art. 15¹¹² Convenzioni con organizzazioni riconosciute all'estero

¹ Con un'organizzazione che è riconosciuta all'estero dalla autorità nazionale competente e che tiene il libro genealogico per equidi di una determinata razza, l'Ufficio

¹⁰⁶ Correzione del 10 dic. 2013 (RU 2013 4547).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5449).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5449).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5449).

¹¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5449). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

¹¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5449).

¹¹² Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

federale dell'agricoltura può stipulare, per gli animali di tale razza, una convenzione relativa al rilascio del codice UELN, al rilascio del passaporto incluso il riconoscimento oppure al rilascio del codice UELN e del passaporto incluso il riconoscimento.

² Nelle convenzioni le parti sono tenute a definire gli obblighi di notifica secondo l'articolo 8 capoversi 6 e 7 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹¹³.

Sezione 2:¹¹⁴ Identificazione e registrazione di altri animali

Art. 16¹¹⁵ Identificazione dei cani

¹ I cani devono essere identificati mediante *microchip* al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.¹¹⁶

² Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 11785¹¹⁷ e contenere un codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte inoltre salve le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 2002¹¹⁸ sugli impianti di telecomunicazione concernenti l'offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.¹¹⁹

^{2bis} I microchip possono essere consegnati e trasmessi solo ai veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera.¹²⁰

^{2ter} Per ogni fornitura, i fornitori di microchip devono comunicare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip. Il veterinario deve notificare al gestore della banca dati la trasmissione dei microchip e il nome del destinatario.¹²¹

³ Con l'identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:

- a. nome;
- b. sesso;

¹¹³ RS **916.404.1**

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

¹¹⁵ Vedi anche l'art 315f qui appresso.

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU **2006** 1427).

¹¹⁷ Abbreviazione per «International Organisation for Standardisation», in italiano: «Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione», lista delle norme ISO.

¹¹⁸ RS **784.101.2**

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2525).

¹²⁰ Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006 (RU **2006** 1427). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 2985).

¹²¹ Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006 (RU **2006** 1427). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 2985).

- c. data di nascita;
- d.¹²² razza o tipo di razza;
- d^{bis}.¹²³ discendenza del cane (numero del *microchip* o del tatuaggio dei genitori);
- e. colore del manto;
- f. nome e indirizzo del detentore dell'animale al momento della sua nascita, e del detentore dell'animale al momento dell'identificazione;
- g. nome del veterinario che effettua l'identificazione;
- h. data dell'identificazione.

^{3bis} Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

- a. per i cani di cui all'articolo 74 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹²⁴ sulla protezione degli animali: l'inizio dell'addestramento come cani per i servizi di difesa;
- b.¹²⁵ per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, annualmente, il rispetto dei requisiti necessari se è accordato un sostegno finanziario secondo l'articolo 10^{quater} capoverso 2 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988¹²⁶ sulla caccia.¹²⁷

⁴ L'identificazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera. Questi ultimi devono disporre di un dispositivo di lettura.¹²⁸

⁵ Entro dieci giorni, i veterinari devono notificare i dati rilevati con l'identificazione all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

Art. 17 Registrazione dei cani

¹ I Cantoni stessi possono registrare in una banca dati i dati raccolti con l'identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente. Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati.¹²⁹

¹²² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU **2006** 1427).

¹²³ Introdotta dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU **2006** 1427).

¹²⁴ RS **455.1**

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4315).

¹²⁶ RS **922.01**

¹²⁷ Introdotta dal n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 2985).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 2985).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU **2006** 1427).

^{1bis} Chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo.¹³⁰

^{1ter} Il detentore deve notificare anche il decesso del cane.¹³¹

² Il numero del *microchip* deve essere registrato in forma numerica.

³ Cantoni e Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la consultazione del registro dei cani tenuto in relazione alla tassa sui cani.

⁴ I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati all'USAV, all'Amministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantonali. I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.¹³²

Art. 18 Tessera canina

¹ L'ufficio designato dal Cantone consegna al detentore dell'animale una tessera canina in cui sono notati il numero del microchip o del tatuaggio, la banca dati nella quale il cane è registrato, come pure i dati di cui all'articolo 16 capoversi 3 lettere a–e, nonché ^{3bis}.¹³³

² Chi detiene un cane è obbligato a presentare la tessera canina e segnatamente a fornire informazioni concernenti la provenienza del cane agli organi della polizia epizootica e ad ulteriori autorità stabilite dal Cantone.

Art. 18a¹³⁴ Registrazione di aziende detentrici di equidi o volatili da cortile e di apiari¹³⁵

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o volatili da cortile. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:¹³⁶

- a. il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
- b. l'ubicazione e le coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali;
- c. per i volatili da cortile: le specie di volatili e il tipo di detenzione (senza uscita, uscita in area con clima esterno, uscita all'aperto);
- d. per i volatili da allevamento: il tipo di utilizzo (linea parentale delle razze ovaiole, linea parentale delle razze da ingrasso);

¹³⁰ Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU **2006** 1427).

¹³¹ Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU **2006** 1427).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 2985).

¹³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

e.¹³⁷ ...

f. se del caso, il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

² I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.

³ Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrica di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.

^{3bis} L'apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell'apiario.¹³⁸

⁴ Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda detentrica di equidi o di volatili da cortile, come pure ad ogni apicoltore e ad ogni apiario.¹³⁹

⁴ Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrica di equidi, volatili da cortile o pesci nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario.

⁵ Il servizio cantonale trasmette, in formato elettronico, i dati e le relative modifiche all'Ufficio federale dell'agricoltura.

⁶ L'Ufficio federale dell'agricoltura emana, d'intesa con l'USAV, prescrizioni tecniche concernenti i capoversi 1, 2 e 4.

Art. 19 Identificazione dei pappagalli

Chi commercia pappagalli (*Psittaciformes*) deve contrassegnarli individualmente in modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.

Art. 19a¹⁴⁰ Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

¹ L'apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d'identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d'identificazione deve essere ben visibile esternamente.

² Prima di trasferire le api in un altro circondario d'ispezione, l'apicoltore è tenuto a notificarlo all'ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario. Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato.

¹³⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Sezione 3:¹⁴¹ Controllo degli effettivi di volatili, pappagalli e colonie di api

Art. 20

¹ Deve tenere un controllo degli effettivi:

- a. chi commercia volatili e pappagalli (*Psittaciformes*);
- b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

² Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.¹⁴²

³ Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizootie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.¹⁴³

⁴ I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.¹⁴⁴

Sezione 3a: Aziende di acquacoltura¹⁴⁵

Art. 21¹⁴⁶ Registrazione di aziende di acquacoltura

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
- b. l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano;
- c. il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda;
- d. le specie animali tenute nell'azienda.

² Non devono essere registrate:

- a. le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari;
- b. gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione.

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³ I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Entro dieci giorni lavorativi, il detentore degli animali è tenuto a notificare al servizio cantonale competente una nuova azienda soggetta a registrazione, il cambio di detentore degli animali nonché la chiusura dell'azienda.

⁵ Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'Ufficio federale dell'agricoltura.

⁶ L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero d'identificazione e i dati di cui al capoverso 1.

⁷ D'intesa con l'USAV, l'Ufficio federale dell'agricoltura emana direttive tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5.

Art. 22¹⁴⁷ Controllo degli effettivi e altri obblighi

¹ Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:

- a. il luogo di provenienza e di destinazione delle partite di animali, uova e seme in entrata e in uscita, come pure il loro numero, la loro specie e la loro età;
- b. la mortalità.

² Dietro richiesta la documentazione relativa al controllo degli effettivi deve essere esibita agli organi preposti alla polizia sanitaria e alla vigilanza sulla pesca. La documentazione va conservata per i tre anni successivi all'ultima registrazione.

³ In caso di trasferimento di animali acquatici vivi in un'altra azienda di acquacoltura, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano per analogia.

⁴ La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni.

⁵ Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L'USAV emana direttive tecniche in materia di buona prassi igienica.

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 23¹⁴⁸ Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura

Le aziende di acquacoltura sono periodicamente soggette a sorveglianza sanitaria secondo criteri di rischio. L'USAV emana direttive tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza.

Sezione 4: Trasporto di animali**Art. 24**¹⁴⁹**Art. 25** Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali

¹ I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto.

² Di regola, i trasporti di animali per ferrovia sono effettuati in vagoni chiusi.

³ Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell'autorità. L'USAV emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.¹⁵⁰

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 5 novembre 1986¹⁵¹ sul trasporto pubblico, dell'ordinanza del 13 novembre 1962¹⁵² sulle norme della circolazione stradale, dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁵³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'ordinanza del 27 maggio 1981¹⁵⁴ sulla protezione degli animali.

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁴⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

¹⁵⁰ Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

¹⁵¹ [RU **1986** 1991, **1994** 1848, **1996** 3035, **1999** 719, **2004** 2697. RU **2009** 6025 art. 6]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di merci (RS **742.411**).

¹⁵² RS **741.11**

¹⁵³ RS **741.41**

¹⁵⁴ [RU **1981** 572, **1986** 1408, **1991** 2349, **1997** 1121, **1998** 2303, **2001** 1337 all. n. 1 2063, **2006** 1427 5217 all. n. 2, **2007** 1847 all. 3 n. 1. RU **2008** 2985 all. 6 n. I]. Vedi ora l'O del 23 apr. 2008 (RS **455.1**).

Art. 26 Sorveglianza del trasporto di animali

¹ I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale.

² Nelle stazioni di confine e negli aeroporti, la sorveglianza è esercitata dai veterinari di confine.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.¹⁵⁵

Sezione 5: Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe**Art. 27** In generale

¹ I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario cantonale. Se durano più di un giorno o hanno un'importanza sovregionale necessitano di un'autorizzazione.¹⁵⁶

² Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizootie.¹⁵⁷

³ Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all'asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.¹⁵⁸

Art. 28 Sorveglianza

¹ Se è richiesta un'autorizzazione, il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e il mercato di bestiame. Egli sorveglia con prove a caso gli altri mercati di bestiame.¹⁵⁹

² L'autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato di bestiame o l'organizzatore del mercato prende i provvedimenti necessari all'esecuzione.¹⁶⁰

³ Essa provvede in particolare affinché sia disponibile un apposito reparto per ogni specie animale.

¹⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁵⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

Art. 29¹⁶¹ Controllo del traffico di animali

¹ I certificati di accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all'entrata del mercato di bestiame da una persona designata dall'organizzatore.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sul controllo del traffico di animali.

Art. 30 Mercati di bestiame di importanza regionale e locale nonché esposizioni con altri animali¹⁶²

¹ Il veterinario cantonale può dispensare dal rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 27–29 i mercati di bestiame di importanza locale o regionale, nella misura in cui la situazione di polizia epizootica lo consenta. Qualora si tratti di una mostra locale di bestiame senza commercio, non occorre produrre documenti di accompagnamento.¹⁶³

² Per i mercati e le esposizioni di altri animali quali cani, gatti, conigli e pollame, il veterinario cantonale prende di caso in caso i provvedimenti necessari per prevenire le epizootie. Qualora sussista un grave pericolo di epizootia, proibisce che avvengano manifestazioni di questo tipo.

Art. 31 Procedimento in caso di epizootia

¹ Se durante il trasferimento degli animali o sul mercato è constatata un'epizootia, i competenti organi della polizia epizootica prendono i provvedimenti necessari al caso per prevenire un'ulteriore propagazione.

² Se necessario, gli animali sospetti o sospetti di contaminazione sono posti in isolamento a spese del detentore.

Sezione 6: Estivazione e svernamento, mandre transumanti**Art. 32** Estivazione e svernamento

¹ I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l'estivazione e lo svernamento.

² Per gli animali ad unghia fessa che per l'estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrica di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d'accompagnamento.¹⁶⁴

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Art. 33 Mandre transumanti

¹ La transumanza di mandre è vietata. Fanno eccezione i greggi transumanti di pecore senza animali gravidi, che transumano dal 15 novembre al 15 marzo. Lo spostamento per l'estivazione e lo svernamento non è considerato come transumanza.

² Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se il proprietario del gregge ha definito in modo preciso l'itinerario di transumanza e conferma che nel gregge non vi sia alcun animale gravido.

³ Il veterinario cantonale disciplina nell'autorizzazione la sorveglianza degli animali in materia di polizia epizootica prima e durante la transumanza.

Sezione 7: Commercio di bestiame**Art. 34¹⁶⁵** Patente per il commercio di bestiame

¹ Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente.

² La patente per il commercio di bestiame è rilasciata dal Cantone nel quale il commerciante di bestiame ha la sede sociale. Essa ha una validità di tre anni e autorizza l'esercizio del commercio di bestiame su tutto il territorio svizzero.

³ La patente è rilasciata se il richiedente:

- a. ha partecipato a un corso d'introduzione e ha superato l'esame;
- b. possiede una stalla che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizootie.

⁴ La patente può essere rilasciata eccezionalmente a titolo provvisorio prima che il richiedente abbia concluso il corso di introduzione.

⁵ Sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla i commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli.

⁶ Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione centrale di cui all'articolo 54a LFE.

Art. 35¹⁶⁶ Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame

¹ La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di aggiornamento nel corso dei tre anni della sua validità.

² Prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere obbligati a ripetere il corso d'introduzione.

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

- ³ La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:
- assenza della stalla o non conformità della stessa ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie;
 - violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici e di agricoltura;
 - mancata frequentazione del corso di aggiornamento o mancata ripetizione del corso d'introduzione.
- ⁴ Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione centrale di cui all'articolo 54a LFE.

Art. 36¹⁶⁷ Corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame

¹ I veterinari cantonali organizzano i corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.

² Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un'organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare:

- di disporre di insegnanti qualificati per la formazione specifica; e
- che il controllo esterno della qualità è effettuato da un'associazione accreditata secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁶⁸ sull'accREDITamento e sulla designazione.

³ Durante i corsi d'introduzione i partecipanti ricevono una formazione sugli obblighi dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici.

⁴ Durante i corsi di aggiornamento i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.

⁵ L'USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. Il regolamento specifica la durata e il contenuto dei corsi.

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

¹⁶⁸ RS 946.512

Art. 37¹⁶⁹ Obblighi dei commercianti di bestiame

I commercianti di bestiame sono tenuti a:

- a. notificare senza indugio a un veterinario il sospetto o la comparsa di un'epizootia nonché una maggiore frequenza di morti o aborti;
- b. utilizzare per il trasporto esclusivamente i veicoli di cui all'articolo 25 capoverso 1;
- c. informare il personale sull'osservanza delle prescrizioni e a provvedere alla sua formazione e al suo perfezionamento periodici;
- d. controllare regolarmente le notifiche di epizootie dell'USAV;
- e. portare con sé la patente per il commercio di bestiame durante il commercio e il trasporto degli animali.

Art. 37a¹⁷⁰ Requisiti delle stalle

La stalla di un commerciante di bestiame deve essere dotata di:

- a. sufficiente capacità per l'isolamento degli animali malati;
- b. se del caso, sufficiente capacità per l'isolamento di animali destinati all'esportazione;
- c. strutture adeguate per scaricare, ricoverare, abbeverare, foraggiare e curare gli animali;
- d. una superficie adeguata per la raccolta dello strame e del letame;
- e. una vasca di raccolta per il colaticcio.

Art. 37b¹⁷¹ Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale

Il veterinario cantonale dispone che le stalle dei commercianti di bestiame e le registrazioni sul traffico di animali siano sottoposte, a intervalli di tempo regolari, a un controllo basato sui rischi da parte del veterinario ufficiale.

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

¹⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

¹⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

Sezione 8: Macelli

Art. 38 Requisiti per i macelli

¹ I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell'articolo 4 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁷² concernente la macellazione e il controllo delle carni.¹⁷³

² Nei grandi stabilimenti di macellazione, il veterinario ufficiale¹⁷⁴ allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata un'epizoozia altamente contagiosa.

Sezione 9:¹⁷⁵ Tassa di macellazione

Art. 38a

¹ Il macello riscuote dal fornitore degli animali da macello la tassa di macellazione di cui all'articolo 56a capoverso 1 LFE.

² Gli importi della tassa di macellazione percepita sono i seguenti:

	fr.
a. per ogni animale macellato della specie bovina	2.70
b. per ogni animale macellato della specie suina	-.40
c. per ogni animale macellato della specie ovina	-.40
d. per ogni animale macellato della specie caprina	-.40

Capitolo 2: Materie animali

Sezione 1: Miele

Art. 39

¹ Le persone e le ditte che lavorano, travasano, trasportano, immagazzinano, comperano o vendono professionalmente miele devono provvedere affinché le api non possano accedervi. Vegliano in particolare affinché non siano depositati all'aperto recipienti del miele vuoti.

¹⁷² RS **817.190**

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5493).

¹⁷⁴ Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁷⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 945).

² Nella preparazione di prodotti per la nutrizione delle api destinati al commercio va utilizzato solamente miele risultato indenne da spore dell'agente patogeno della peste americana *Paenibacillus larvae*.¹⁷⁶

Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte¹⁷⁷

Art. 40 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale¹⁷⁸

¹ I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni dell'OESPA¹⁷⁹, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriva trattamenti particolari.¹⁸⁰

² Non possono essere trasportati assieme ad animali.

Art. 41 a 46¹⁸¹

Art. 47¹⁸² Sottoprodotti della trasformazione del latte

Nel caso dell'insorgenza di un'epizootia che può essere propagata mediante il latte, il Cantone prescrive che i sottoprodotti della trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali ad unghia fessa, vengano pastorizzati secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 48 capoverso 1 lettere a–d dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹⁸³ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, prima di essere consegnati presso il centro di raccolta del latte.

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

¹⁷⁹ RS **916.441.22**

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

¹⁸¹ Abrogati dal n. III dell'O del 7 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2008** 1189).

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁸³ RS **817.02**

Sezione 3: Medicamenti, prodotti immunobiologici e microrganismi patogeni per gli animali

Art. 48 Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizoozie

¹ Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunobiologici ammessi dalla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre dall'USAV. Tali prodotti possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.¹⁸⁴

² L'USAV pubblica periodicamente l'elenco dei preparati immunobiologici ammessi a tale scopo.¹⁸⁵

³ L'USAV può vietare l'offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizoozie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l'efficacia.

Art. 49 Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali

¹ Attività che richiedono l'impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente all'IVI.

² Con l'accordo del servizio cantonale competente, l'USAV può concedere deroghe; a tal fine fissa le misure di sicurezza e i controlli. Esso decide entro 90 giorni.¹⁸⁶

³ Per il resto sono applicabili all'uso di organismi patogeni per gli animali l'ordinanza del 9 maggio 2012¹⁸⁷ sull'impiego confinato e l'ordinanza del 10 settembre 2008¹⁸⁸ sull'emissione deliberata nell'ambiente.¹⁸⁹

Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 50

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

¹⁸⁷ RS **814.912**

¹⁸⁸ RS **814.911**

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

² Per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile.

³ Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l'USAV non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica.

Sezione 2: Inseminazione artificiale

Art. 51 Competenze

¹ L'USAV ha i seguenti compiti:

- a. disciplina la formazione dei tecnici di inseminazione e dei detentori di animali che praticano l'inseminazione nella propria azienda detentrica di animali o nell'azienda del loro datore di lavoro;
- b. riconosce i centri di formazione;
- c. rilascia l'attestato di capacità ai tecnici di inseminazione;
- d.¹⁹⁰ ...
- e.¹⁹¹ emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le aziende detentriche di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme.

² Il Cantone rilascia l'autorizzazione di effettuare l'inseminazione artificiale a:

- a. tecnici d'inseminazione, in base all'attestato di capacità dell'USAV;
- b. detentori di animali, che possono comprovare la formazione prescritta, per l'inseminazione nella propria azienda detentrica di animali o nell'azienda del datore di lavoro.

³ Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

- a. rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di magazzinaggio del seme e delle stazioni di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri;
- b. per ogni centro di magazzinaggio del seme e per ogni stazione di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria.¹⁹²

¹⁹⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 52 Raccolta e preparazione del seme

¹ La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.

² Il seme per l'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.

³ Nella misura in cui le disposizioni dell'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato:

- a. all'inseminazione artificiale di animali della specie equina e di animali selvatici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
- b. all'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa nella propria azienda detentrica di animali.

⁴ Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.

Art. 53 Esecuzione dell'inseminazione artificiale

Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di un'autorizzazione di cui all'articolo 51 capoverso 2.

Art. 54¹⁹³ Requisiti delle stazioni di inseminazione e dei centri di magazzinaggio del seme

¹ Le stazioni di inseminazione e i centri di magazzinaggio del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all'interno della stazione di inseminazione o del centro di magazzinaggio del seme, né, mediante l'utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

² Chi dirige una stazione di inseminazione o un centro di magazzinaggio del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:

- a. edifica il centro di magazzinaggio del seme o la stazione di inseminazione e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentriche di animali;
- b. avvalendosi di strutture edili appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, il magazzinaggio del seme e la detenzione degli animali;
- c. adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi;

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

- d. provvede affinché nei centri di magazzinaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di magazzinaggio del seme autorizzati ai sensi dell'articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE;
- e. dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione;
- f. dispone l'esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione d'inseminazione e l'esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione.

Art. 55 Controllo

¹ Chiunque raccoglie, conserva, consegna o trasferisce seme tiene un registro di controllo.

^{1bis} Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione d'inseminazione deve trasmettere ogni anno i relativi documenti al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest'obbligo:

- a. i tecnici d'inseminazione e i veterinari che si procurano il seme esclusivamente presso una stazione d'inseminazione svizzera;
- b. i detentori di animali in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 lettera b);
- c. i centri adibiti alla conservazione temporanea di seme suino.¹⁹⁴

² I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Art. 55a¹⁹⁵ Obbligo di autorizzazione

¹ La gestione di un centro di magazzinaggio del seme o di una stazione di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 54.

² Le persone e le istituzioni di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} lettere a-c sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di magazzinaggio del seme.

¹⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 956).

¹⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Sezione 3: Trasferimento di embrioni

Art. 56 Competenze

¹ L'USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:

- a. i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla preparazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di embrioni;
- b. gli animali donatori e quelli riceventi;
- c. il prelievo, la preparazione, la conservazione e il trasferimento di embrioni.

² Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

- a. rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli o embrioni;
- b. ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.¹⁹⁶

Art. 57 Esecuzione del trasferimento di embrioni

¹ Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari.

² Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato.

³ Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l'esercizio della professione.

Art. 58 Controllo

¹ Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

² Il veterinario predispose conformemente alle prescrizioni dell'USAV:

- a. misure aziendali volte ad impedire la propagazione di agenti infettivi durante il prelievo, la preparazione e la conservazione di embrioni;
- b. un'analisi preliminare degli animali donatori e di quelli riceventi.

³ Tiene un registro di controllo dei prelievi e del trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.

⁴ Chi conserva ovuli e embrioni non fecondati deve tenere un registro di controllo.

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵ I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Art. 58^a¹⁹⁷ Obbligo di autorizzazione

Gli scambi transfrontalieri di ovuli o embrioni sono soggetti ad autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale

Art. 59

¹ I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani.

² Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.¹⁹⁸

³ Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura sia degli apiari occupati sia di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l'apiario non diventi una fonte di propagazione di epizootie.¹⁹⁹

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Art. 60 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili, sempreché non siano previste norme derogatorie per singole epizootie.

Art. 61 Obbligo di notifica

¹ Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizootia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

¹⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

¹⁹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

^{1bis} Anche gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali della specie bovina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.²⁰⁰

² L'obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.²⁰¹

³ In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.

⁴ I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.

⁵ I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione e registrano i dati di cui all'articolo 312 capoverso 4 lettere a–c nella banca dati dei laboratori dell'USAV.²⁰²

Art. 62 Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario

¹ Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso.

² Il veterinario ha l'obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a quest'ultimo i suoi risultati.

Art. 63 Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica

Il veterinario ufficiale, l'assistente specializzato ufficiale, l'ispettore degli apiari o gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un'epizoozia:²⁰³

- a. effettuano immediatamente un'analisi clinica e prelevano campioni per garantire la diagnosi di laboratorio;
- b. prendono i provvedimenti necessari in caso di diagnosi di un'epizoozia o di conferma del sospetto di epizoozia;

²⁰⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU **1998** 1575). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

²⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

- c. svolgono indagini sul movimento di animali, persone e merci per individuare l'origine dell'infezione e determinarne le possibilità di propagazione. Queste ricerche si estendono di regola al periodo d'incubazione ma, ove occorra, anche a un tempo più lungo;
- d. notificano al veterinario cantonale il sospetto o la comparsa di un'epizootia, i risultati delle loro indagini e i provvedimenti presi; in caso di epizootie altamente contagiose, lo informano senza indugio telefonicamente.

Art. 64 Primi provvedimenti del veterinario cantonale

¹ In caso di sospetto o di diagnosi di un'epizootia, il veterinario cantonale si informa senza indugio sulla situazione, svolge un'analisi epidemiologica e conferma, modifica o completa i provvedimenti già presi.

² Egli notifica telefonicamente all'USAV la diagnosi e i casi sospetti di epizootie altamente contagiose, come pure i casi di epizootia che minacciano di assumere ampie proporzioni.

³ Se in caso di comparsa di un'epizootia si teme una diffusione oltre i confini cantonali, il veterinario cantonale informa immediatamente i veterinari cantonali dei Cantoni minacciati.

Art. 65 Rapporto sulle epizootie

¹ Il veterinario cantonale fa un rapporto settimanale all'USAV su tutti i casi di epizootia diagnosticati sul territorio del Cantone, sui risultati degli accertamenti relativi a casi sospetti e sul numero degli effettivi sotto sequestro, come pure su episodi particolari riguardanti la sanità del bestiame.

² Inserisce i risultati delle analisi e dei controlli ordinati nel sistema d'informazione centrale (art. 65a) e, su richiesta, presenta all'USAV un rapporto sui provvedimenti ordinati.²⁰⁴

³ L'USAV pubblica le notifiche di epizootie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale d'informazione. Quest'ultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizootie, agli organi cantonali competenti per la caccia e la pesca, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari.²⁰⁵

²⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

Art. 65a²⁰⁶ Registrazione elettronica dei rapporti sulle epizoozie

¹ I rapporti sulle epizoozie di cui all'articolo 65 e i risultati di ulteriori controlli ufficiali eseguiti in applicazione della legge sulle epizoozie sono registrati in un sistema d'informazione centrale.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sull'inserimento dei dati nel sistema d'informazione centrale e sulla loro valutazione.

Art. 65b²⁰⁷**Sezione 3: Provvedimenti di sequestro****Art. 66** Principi generali

¹ I provvedimenti di sequestro hanno lo scopo di impedire la diffusione di epizoozie, limitando il movimento di animali e merci e lo spostamento di persone. Essi sono ordinati dal veterinario cantonale.

² Negli effettivi sotto sequestro conformemente agli articoli 69–71 occorre:

- a. registrare ed analizzare tutti gli animali ricettivi;
- b. contrassegnare tutti gli animali a unghia fessa ricettivi;
- c. isolare se possibile gli animali infetti o sospetti.

³ In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, prendendo provvedimenti di sicurezza.

Art. 67 Isolamento

¹ L'isolamento di animali sospetti o infetti ha lo scopo di preservare dal contagio gli animali sani dell'effettivo o di altri effettivi.

² Gli animali isolati non possono, senza il permesso speciale del veterinario ufficiale, abbandonare lo spazio loro assegnato (stalla, pascolo, recinto, bacino) né essere messi a contatto con gli altri animali dell'effettivo o con gli animali di altri effettivi.

³ Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali isolati.

Art. 68 Quarantena

¹ La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.

²⁰⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2006** 5217, **2008** 5587 cpv. I lett. a).

²⁰⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Abrogato dall'art. 25 dell'O del 29 ott. 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5589).

² Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale.

³ Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.

⁴ La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d'incubazione della presunta epizootia.

Art. 68a²⁰⁸ Divieto di trasferimento

¹ È disposto il divieto di trasferimento di singoli animali se, per evitare la propagazione dell'epizootia, è necessario impedire il loro trasferimento in un'altra azienda detentrica di animali.

² È consentita la cessione di animali per la macellazione diretta.

Art. 69 Sequestro semplice di 1° grado

¹ Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell'epizootia.

² Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato.

³ Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi.

⁴ La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. ...²⁰⁹

Art. 70 Sequestro semplice di 2° grado

¹ Il sequestro semplice di 2° grado è ordinato se, per evitare la propagazione di un'epizootia, è necessario, oltre al sequestro degli animali, limitare lo spostamento delle persone.

² Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:

- a. gli animali sotto sequestro sono rinchiusi nello spazio loro assegnato. È vietato introdurre altri animali;
- b. la cessione di animali per la macellazione diretta richiede il permesso del veterinario cantonale. Quest'ultimo designa il macello. ...²¹⁰

³ Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:

²⁰⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4659).

²⁰⁹ Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

²¹⁰ Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

- a. l'accesso agli animali sotto sequestro è permesso solo agli organi della polizia epizootica e alle persone incaricate della custodia;
- b. gli abitanti dell'azienda sotto sequestro evitano il contatto con gli animali ricettivi. Non possono né accedere alle altre stalle né frequentare mercati del bestiame o manifestazioni simili.

Art. 71 Sequestro rinforzato

¹ Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell'epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.

² Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;
- b. gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un'adeguata disinfezione;
- c. è vietato introdurre animali nell'effettivo²¹¹ sotto sequestro.

³ Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:

- a. le persone che abitano o soggiornano in un'azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell'epizoozia;
- b. il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro;
- c. le persone che non abitano nell'azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.

⁴ Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:

- a. le derrate alimentari di origine animale, il foraggio, come pure gli oggetti e i prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall'azienda. Il veterinario cantonale può autorizzare eccezioni, prendendo provvedimenti di sicurezza;
- b. il movimento di veicoli da e per l'azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l'azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.

⁵ Per vigilare sull'osservanza dei provvedimenti ordinati dall'autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).

²¹¹ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 72 Modificazione e revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale.

² I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un'analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale.

Sezione 4: Pulizia, disinfezione e disinfestazione**Art. 73** Principi

¹ Il veterinario ufficiale o l'ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e verifica che le persone incaricate dispongano delle necessarie conoscenze tecniche.²¹²

² In caso di epizootie altamente contagiose, prima della pulizia deve di regola essere ordinata una disinfezione preliminare.

³ La pulizia e la disinfezione si estendono a tutti i luoghi, gli utensili e i mezzi di trasporto che sono stati a contatto con l'agente infettivo, a meno che non sia più conveniente distruggerli.

⁴ Tutti i liquidi usati per la pulizia e la disinfezione sono possibilmente raccolti nella cisterna del colaticcio. Possono essere introdotti nelle acque di scarico solo se, d'intesa con i responsabili dell'impianto di depurazione delle acque, è appurato che quest'ultimo non ne risulti compromesso.

Art. 74 Competenze

¹ Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all'ordinanza del 18 maggio 2005²¹³ sui biocidi.²¹⁴

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sulla pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, come pure sui mezzi da impiegare per la disinfezione nelle singole epizootie.

³ Il Cantone mette a disposizione i prodotti disinfettanti per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali.

⁴ Su ordine del veterinario ufficiale o dell'ispettore degli apiari, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio

²¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

²¹³ RS 813.12

²¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 20 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l'ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.²¹⁵

⁵ In caso di epizootie altamente contagiose, i Cantoni possono affidare la pulizia e la disinfezione a imprese specializzate e far partecipare i detentori alle spese.

Sezione 5: Indennità per perdite di animali

Art. 75 Stima ufficiale

¹ La stima ufficiale degli animali deve essere effettuata, nella misura del possibile, prima della macellazione o dell'uccisione degli animali.

² La stima deve essere effettuata secondo le direttive dell'USAV. Per la stima sono determinanti il valore di macellazione, di reddito e d'allevamento.

³ Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote:

	Fr.
a. cavalli	8000.—
b. ²¹⁶ animali domestici della specie bovina, bufali e bisonti	6000.—
c. ²¹⁷ pecore	1600. —
d. ²¹⁸ capre	1200. —
e. ²¹⁹ suini	1600. —
e ^{bis} . ²²⁰ selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	1500. —
e ^{ter} . ²²¹ camelidi del nuovo mondo	8000. —
f. volatili (esclusi i tacchini)	35.—
g. tacchini	50.—
h. conigli	30.—
i. ²²² colonie di api	170. —

²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

	Fr.
k. ²²³ pesci da consumo	5. —per kg
l. ²²⁴ pesci da ripopolamento	20. —per kg

⁴ Il DFI²²⁵ può aumentare o ridurre le aliquote massime del 20 per cento secondo la situazione del mercato.

Art. 76 Prestazioni supplementari

Le casse d'assicurazione del bestiame e gli altri istituti assicurativi pubblici o privati possono versare prestazioni supplementari:

- a. per perdite di animali il cui valore commerciale supera le aliquote massime;
- b. per perdite di animali per le quali la Confederazione e i Cantoni non versano alcuna indennità conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LFE;
- c. per perdite di animali dovute a epizootie per le quali la presente ordinanza non prevede alcun diritto all'indennità.

Capitolo 2: Epizootie altamente contagiose

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 77 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili sempreché non siano previste normative derogatorie per le singole epizootie (art. 99–127).

Art. 78 Stato sanitario

¹ Tutti gli effettivi sono ufficialmente riconosciuti come indenni da epizootie altamente contagiose.

² Agli effettivi sotto sequestro e a quelli nella zona di protezione e di sorveglianza (art. 88) viene tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca delle zone.

Art. 79²²⁶ Coordinamento e stato maggiore di consulenza

L'USAV coordina i provvedimenti di lotta contro le epizootie altamente contagiose. A tale scopo e per la sua consulenza, in caso di epizootia può convocare uno stato

²²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²²⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

²²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

maggiore di consulenza composto di rappresentanti dei veterinari cantonali, come pure di esponenti dei settori economici e scientifici..

Art. 80 Diagnostica

¹ Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose è competente l'IVI in qualità di laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi.

² Esso è autorizzato a fare eseguire analisi in altri laboratori.

Art. 81 Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro epizoozie altamente contagiose sono vietate. Sono fatte salve le vaccinazioni ordinate dal DFI in virtù dell'articolo 96 lettera b, come pure quelle che servono a testare vaccini o effettuate a titolo sperimentale.

Art. 82 Obbligo di notifica

I veterinari e i laboratori d'analisi che sospettano o diagnosticano l'esistenza di un'epizoozia altamente contagiosa, la notificano senza indugio telefonicamente al veterinario cantonale.

Art. 83 Primi provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia

¹ Chi sospetta la presenza di un'epizoozia altamente contagiosa deve provvedere, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, affinché nessun animale, merce o persona abbandoni l'azienda interessata.

² Gli animali per i quali si sospetta un'epizoozia altamente contagiosa possono abbandonare l'effettivo con il permesso del veterinario cantonale a scopi diagnostici o per l'uccisione.

Art. 84 Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del sospetto

¹ Il veterinario cantonale registra senza indugio nel sistema d'informazione centrale di cui all'articolo 65a i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. L'USAV può emanare direttive sulla forma, il contenuto e le scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.²²⁷

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo²²⁸;
- b. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a);
- c. ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d'intesa con l'IVI.

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2006 5217, 2008 5587 cpv. 1 lett. a).

²²⁸ Nuovo termine giusta il n. 1 dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 85 Caso di epizootia

¹ In caso di epizootia, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a);
- b. l'uccisione immediata sul posto di tutti gli animali ricettivi dell'effettivo sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
- c. l'eliminazione di tutti gli animali uccisi o morti sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
- d. il sequestro o l'uccisione di piccoli animali domestici come cani, gatti, volatili e conigli, se si suppone che possano propagare l'epizootia;
- e. la disinfezione preliminare, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.

³ D'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale estende i provvedimenti previsti dai capoversi 1 e 2 agli effettivi esposti al contagio diretto a causa della loro ubicazione.

Art. 86 Accertamenti epidemiologici e rapporti

¹ Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell'infezione, il focolaio dell'infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell'epizootia mediante il movimento di animali, merci e persone.

² Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all'articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali.

³ I veterinari cantonali e l'USAV si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi.

Art. 87 Informazione

¹ L'USAV e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un'epizootia altamente contagiosa.

² Il veterinario cantonale vigila affinché le prescrizioni ordinate nelle zone di protezione e di sorveglianza siano rese note mediante affissi.

³ Sulla base dei modelli dell'USAV, devono essere utilizzati i seguenti affissi:

- a. affissi gialli per gli effettivi sotto sequestro; essi contengono indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti di sequestro (sospetto o caso di epizootia), le prescrizioni di sequestro e le pene in caso di infrazione alle prescrizioni della polizia epizootica;
- b. affissi rossi che devono essere apposti agli albi pubblici all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza, con l'indicazione dei principali sintomi della malattia e delle regole di comportamento e con un estratto delle relative prescrizioni.

Art. 88 Zone di protezione e di sorveglianza

¹ Se è diagnosticata un'epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L'USAV ne fissa l'estensione dopo aver sentito il veterinario cantonale. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato al fine di evitare la propagazione dell'epizoozia.²²⁹

² La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Nella delimitazione delle zone occorre considerare i confini naturali, le possibilità di controllo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione dell'epizoozia.

³ L'USAV decide se, in caso di comparsa di un'epizoozia su animali importati che si trovano in quarantena, su animali tenuti a scopo non agricolo oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza.²³⁰

Art. 89 Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Il veterinario cantonale provvede a:

- a. l'applicazione immediata dei provvedimenti concernenti il movimento di persone e animali (art. 90–93);
- b. l'apposizione degli affissi rossi (art. 87 cpv. 3 lett. b);
- c. il prelievo di campioni e l'analisi veterinaria degli effettivi in cui si trovano animali delle specie ricettive;
- d. la tenuta del controllo degli effettivi da parte del detentore di animali; e
- e. la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto per gli animali.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi.

Art. 90 Movimento di animali nella zona di protezione

¹ È vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di protezione. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

² All'interno della zona di protezione, gli animali delle specie ricettive possono abbandonare le loro stalle solo per accedere a pascoli o a cortili adiacenti.

³ Il veterinario cantonale può eccezionalmente autorizzare che gli animali siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato nella zona di protezione. Se nella zona di protezione non vi sono macelli, il veterinario cantonale designa un

²²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

macello all'interno della zona di sorveglianza; in tal caso gli animali possono essere trasferiti al macello solo se l'analisi di tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo da parte del veterinario ufficiale non ha rivelato casi sospetti.

⁴ Lo spostamento di animali non ricettivi all'epizootia in questione che si trovano nella zona di protezione deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale.

⁵ Il detentore di animali notifica al veterinario ufficiale se sono morti o sono stati uccisi animali nel suo effettivo. Il veterinario ufficiale decide se le carcasse devono essere analizzate. Nel caso in cui essi debbano essere eliminati o analizzati fuori dalla zona di protezione, ordina i provvedimenti di sicurezza.

Art. 91 Movimento di persone nella zona di protezione

¹ L'accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l'accesso a persone estranee per effettuare l'inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.²³¹

² Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell'inseminazione artificiale.

³ I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili.

Art. 92 Movimento di animali nella zona di sorveglianza

¹ Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

² Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:

- a. il trasporto di animali morti o uccisi per l'eliminazione o all'IVI a scopo d'analisi;
- b. il trasporto diretto al macello, se non si sono registrati nuovi casi di epizootia nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.

³ In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo.

⁴ I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L'USAV può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale.

²³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

5 e 6 ...232

Art. 93 Macellazione

¹ Per la macellazione di animali provenienti dalla zona di protezione e di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:

- a. il veterinario ufficiale informa il controllore delle carni del macello dell'imminente fornitura di animali provenienti dalla zona di protezione;
- b. il veterinario ufficiale esamina con particolare attenzione l'eventuale presenza di sintomi dell'epizoozia al momento della visita degli animali prima della macellazione e dell'ispezione delle carni.

² Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto con l'autorizzazione del veterinario cantonale e in condizioni di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto sequestro fino all'esito negativo delle analisi.²³³

³ Se in un macello si sospetta o si diagnostica un'epizoozia altamente contagiosa, l'impianto deve essere chiuso immediatamente a ogni movimento di persone, animali e merci sino a nuovo ordine del veterinario cantonale.

⁴ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alle misure in caso di emergenza e alla procedura in caso di epizoozie altamente contagiose nei macelli.²³⁴

Art. 94 Abrogazione dei provvedimenti di sequestro

¹ In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall'analisi ufficiale.

² I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l'analisi degli animali al termine del periodo d'incubazione ha dato esito negativo.

³ Il sequestro dell'effettivo infetto è abrogato dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L'effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.

⁴ I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d'incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell'ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l'esito negativo dell'analisi degli effettivi secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l'abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

⁵ I provvedimenti nella zona di sorveglianza possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.

²³² Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

²³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Art. 95 Disciplinarymento di casi particolari

Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizootologica lo consenta, l'USAV può autorizzare:

- a. una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2);
- b. l'estivazione e lo svernamento nelle zone di protezione e di sorveglianza (art. 90 e 92);
- c.²³⁵ ...
- d. la macellazione di animali non sospetti fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza se queste sussistono da più di 21 giorni (art. 90 e 92).

Art. 96 Situazioni d'emergenza

In situazioni d'emergenza, il DFI può ordinare:

- a. la macellazione degli effettivi infetti; le esigenze relative ai mezzi di trasporto e ai macelli, come pure i provvedimenti per il trattamento e l'utilizzazione della carne si basano sulle istruzioni dell'USAV;
- b. la vaccinazione; il tipo di vaccino e le sue modalità d'impiego, come pure la marchiatura degli animali vaccinati sono determinati dall'USAV.

Art. 97²³⁶ Documentazione per le situazioni d'emergenza e prescrizioni relative all'equipaggiamento

¹ L'USAV redige ad uso degli organi della polizia sanitaria una documentazione per le situazioni d'emergenza finalizzata alla lotta contro le diverse epizootie, aggiornandola costantemente alla luce delle nuove conoscenze acquisite.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo agli specialisti nonché alla quantità e al tipo di attrezzature e materiali di cui i Cantoni devono disporre in caso di epizootia altamente contagiosa.

Art. 98 Indennità per perdite di animali

¹ Le perdite di animali dovute a epizootie altamente contagiose sono indennizzate dalla Confederazione nella misura del 90 per cento del valore di stima (art. 75).

² Dopo aver sentito il proprietario degli animali, il Cantone stima gli animali che sono morti o devono essere eliminati a causa di un'epizootia altamente contagiosa. Il verbale di stima è trasmesso entro dieci giorni all'USAV con tutte le pezze giustificative.

²³⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

²³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³ L'USAV decide in merito alla stima e fissa l'importo dell'indennità. La decisione è comunicata direttamente al proprietario degli animali ...²³⁷.

⁴ L'USAV chiede la restituzione delle indennità indebitamente versate. Se in tal modo dovessero verificarsi casi di rigore eccessivo, esso può rinunciare completamente o in parte alla restituzione.

Sezione 2: Afta epizootica

Art. 99 In generale

¹ Sono ricettivi dell'afta epizootica tutti gli artiodattili.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 100²³⁸ Provvedimenti di sequestro

¹ In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti di epizootia, sospetti di contagio o infetti.

² Sono considerati sospetti di contagio segnatamente:

- a. gli effettivi con animali che durante il periodo d'incubazione erano in diretto contatto con animali ricettivi di un effettivo infetto;
- b. gli effettivi in cui gli animali sono stati foraggiati con sottoprodotti della trasformazione del latte presumibilmente infetti;
- c. gli effettivi accuditi da personale che durante il periodo d'incubazione ha lavorato con effettivi infetti.

³ Dopo cinque giorni il sequestro rinforzato di effettivi sospetti di contagio può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.

Art. 101 Latte, latticini e carne provenienti da effettivi sotto sequestro

¹ Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro (art. 100) in condizioni di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:

- a. in un centro di raccolta in cui prima della trasformazione o della consegna viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 48 capoverso 1 lettere a–d dell'ordinanza del 23 novembre 2005²³⁹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;

²³⁷ Abrogato dal n. IV 74 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

²³⁹ RS 817.02

- b. in un impianto in cui viene eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA^{240,241}

² Il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. i locali e le installazioni infetti dei centri di raccolta, nei quali sono state effettuate consegne di latte tra il momento della presunta propagazione dell'epizootia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano immediatamente puliti e disinfettati;
- b. i latticini prodotti con latte presumibilmente infetto vengano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA^{242 243} o siano utilizzati in modo tale da impedire una propagazione dell'epizootia;
- c. la carne prodotta da animali ad unghia fessa di un effettivo infetto, macellata tra il momento della presunta propagazione dell'epizootia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nel limite del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA.

³ L'USAV emana direttive tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro.²⁴⁴

Art. 102²⁴⁵ Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ In deroga all'articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o consegnati al macello solo 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizootia.

² La consegna del latte non pastorizzato, proveniente da zone di protezione e di sorveglianza, agli stabilimenti affinché venga pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 48 capoverso 1 lettere a–d dell'ordinanza del 23 novembre 2005²⁴⁶ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, può avvenire soltanto mediante trasporto diretto e con l'autorizzazione del veterinario cantonale.

³ L'USAV emana direttive tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi delle zone di protezione e di sorveglianza.

²⁴⁰ RS **916.441.22**

²⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012 6859**).

²⁴² RS **916.441.22**

²⁴³ Nuova espr. giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011 2699**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012 6859**).

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012 6859**).

²⁴⁶ RS **817.02**

⁴ I sottoprodotti della trasformazione del latte provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come alimenti per animali. L'USAV può estendere la validità di questo provvedimento ad altre aree o a tutto il territorio nazionale.

⁵ Nelle zone di protezione lo spandimento di letame e colaticcio può avvenire soltanto con l'autorizzazione del veterinario cantonale.

Art. 103²⁴⁷ Revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ In deroga all'articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d'intesa con l'USAV può revocare il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contagio se l'esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l'esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati sugli animali sospetti hanno avuto esito negativo.

² Dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione, il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado. Quest'ultimo viene revocato dopo la disinfezione e trascorsi 21 giorni. Alla scadenza di questo termine l'effettivo sottostà alle limitazioni vigenti nella zona in cui si trova.

Sezione 3: Malattia vescicolare dei suini

Art. 104 In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla malattia vescicolare dei suini tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

² Il periodo d'incubazione è di 14 giorni.

Art. 105 Provvedimenti concernenti la carne

¹ Il veterinario cantonale vigila affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA²⁴⁸.

² La carne di suini può essere trasferita fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'USAV emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

²⁴⁸ RS 916.441.22

Sezione 4: Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Art. 106 In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

² Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

³ È diagnosticata la pleuropolmonite contagiosa quando è messo in evidenza il *Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC*.

Art. 107 Zona di sorveglianza

Non è stabilita alcuna zona di sorveglianza.

Art. 108 Caso di sospetto

¹ Se un veterinario, durante un'ispezione delle carni o durante un'autopsia, sospetta che un animale sia stato affetto da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, ordina un'analisi batteriologica e patologica.

² Se l'analisi di laboratorio non consente di escludere una pleuropolmonite contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo d'origine di età superiore ai 12 mesi.

³ Gli animali per i quali l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo devono essere isolati fino a quando è possibile escludere un'infezione sulla base di esami complementari.

Art. 109 Caso di epizootia

¹ In deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.

² La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA²⁴⁹.

Art. 110 Revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ Il sequestro dell'effettivo infetto è revocato dieci giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.

² In deroga all'articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l'analisi di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi abbia dato un risultato negativo. L'effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L'animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l'esame complementare ha dato un risultato negativo (art. 67).

³ I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad un'analisi sierologica con risultato negativo.

Art. 111 Accertamenti epidemiologici

In caso di diagnosi di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, l'USAV ordina il prelievo e l'analisi di un numero rappresentativo di campioni per valutare la situazione epizootologica a livello svizzero.

Sezione 4a: ...

Art. 111a a 111g²⁵⁰

Sezione 5:²⁵¹ **Peste equina**

Art. 112 In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.

² La peste equina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della peste equina almeno in un animale.

³ Il periodo di incubazione è di 40 giorni.

Art. 112a Sorveglianza

¹ Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma:

- a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;
- b. per la sorveglianza delle specie di insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

² L'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulle misure preventive destinate alla protezione degli animali ricettivi dagli insetti vettori.

Art. 112b Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di epizootia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

²⁵⁰ Introdotti dal n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU **2007** 2711). Abrogati dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

²⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

- a. l'esame dei virus della peste equina sugli animali sospetti;
- b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

² Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

Art. 112c Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
- b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

² Egli può esentare gli animali ricettivi dai provvedimenti di sequestro, se:

- a. l'esame per accertare la presenza della peste equina ha dato esito negativo; e
- b. gli animali sono stati protetti senza interruzione dagli insetti vettori dal momento dell'analisi secondo l'articolo 112b capoverso 1 lettera b.

³ Egli revoca i provvedimenti di sequestro se tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:

- a. sono stati sottoposti due volte a un'analisi sierologica, a un intervallo di almeno 30 giorni, e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
- b. sono stati vaccinati contro la peste equina e da allora sono trascorsi almeno 30 giorni.

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera a, l'USAV può ordinare che si rinunci all'uccisione e all'eliminazione degli animali infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della peste equina.

Art. 112d Zona delimitata a causa della peste equina

¹ La zona delimitata a causa della peste equina comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tali zone occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV stabilisce l'ampiezza della zona da delimitare a causa della peste equina. Esso revoca il sequestro della zona, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.

³ L'USAV stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all'esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.

Art. 112e Periodi e territori privi di vettori

¹ Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può dichiarare privi di vettori periodi e territori nei quali non siano state osservate attività o attività ridotte degli insetti che possono essere vettori del virus della peste equina.

² Durante i periodi e nei territori privi di vettori, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, a ordinare i provvedimenti di sequestro, i provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori e le vaccinazioni.

Art. 112f Vaccinazioni

¹ La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all'esportazione, ma a condizione che sia disponibile un'autorizzazione dell'USAV.

² L'importazione di animali vaccinati è ammessa.

³ Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera, l'USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un'ordinanza:

- a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
- b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

Art. 113 a 115

Abrogati

Sezione 6: Peste suina africana e classica**Art. 116** In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla peste suina africana e classica tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

² Il periodo d'incubazione è di 40 giorni per la peste suina africana e di 21 giorni per la peste suina classica.²⁵²

³ Gli articoli 117 a 120 non si applicano ai cinghiali in libertà.

Art. 117 Provvedimenti concernenti la macellazione e la carne

¹ Nel macello, i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi.

²⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

² Se è diagnosticata la peste suina in un macello, tutti i suini trasportati con l'animale infetto devono essere uccisi ed eliminati.

³ La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione.

⁴ Il veterinario cantonale provvede affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizootia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA²⁵³.

⁵ La carne dei suini può essere portata fuori dalle zone di sorveglianza e di protezione solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'USAV emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.

Art. 118 Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l'uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.²⁵⁴

^{1bis} L'articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.²⁵⁵

² A partire dal 21° giorno dopo che è stata ordinata la zona di protezione, il veterinario cantonale può autorizzare lo spostamento di animali in un altro effettivo della zona di protezione o di sorveglianza, a condizione che l'analisi di tutti gli effettivi abbia dato un risultato negativo.

³ In deroga all'articolo 92 capoverso 3, i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza.

⁴ Prima di abbandonare l'effettivo, i suini devono essere contrassegnati in modo chiaro.

Art. 119 Revoca dei provvedimenti di sequestro

I provvedimenti presi nelle zone di protezione e di sorveglianza possono essere revocati:

- a. al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo effettivo infetto; e
- b. dopo che l'analisi sierologica di tutti gli effettivi della zona di protezione e di un numero rappresentativo di effettivi della zona di sorveglianza ha dato un risultato negativo.

²⁵³ RS 916.441.22

²⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

²⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 120 Reintroduzione di animali

Dopo la revoca del sequestro semplice di 2° grado, i suini possono essere reintrodotti nell'azienda alle seguenti condizioni:

- a. in caso di detenzione all'aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo;
- b. in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest'ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.

Art. 121 Peste suina dei cinghiali in libertà

¹ In caso di sospetto di peste suina di cinghiali in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

- a. informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;
- b. analisi dei cinghiali uccisi o trovati morti; e
- c. informazione dei detentori di suini sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra i suini domestici e i cinghiali.

² In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:

- a. l'USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;
- b.²⁵⁶ l'USAV elabora, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente²⁵⁷, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l'epizoozia;
- c.²⁵⁸ il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra suini domestici e cinghiali; e
- d.²⁵⁹ il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie.

³ D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'USAV emana direttive tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste suina dei cinghiali in libertà.²⁶⁰

²⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

²⁵⁷ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

²⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

²⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

Sezione 7:²⁶¹ Malattie virali dei volatili**A. Peste aviaria (influenza aviaria)****Art. 122** In generale

¹ La peste aviaria è un'infezione dei volatili causata da virus influenzali di tipo A. Sono considerati ricettivi tutti i volatili, in particolare i volatili da cortile.

² È considerata ad alta patogenicità se è causata da:

- a. virus influenzali A di sottotipo H5 e H7 con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina;
- b. altri virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane.

³ È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A di sottotipo H5 o H7 che non rientrano nella definizione di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

⁵ L'USAV emana direttive tecniche concernenti le misure contro la peste aviaria.²⁶²

Art. 122a Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: provvedimenti nell'effettivo

¹ In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

² Sono considerati sospetti di contaminazione in particolare:

- a. gli effettivi situati nelle immediate vicinanze o in pericolo a causa di contatti;
- b. gli effettivi in cui sono stati introdotti animali o uova da cova presumibilmente infetti.

³ Il sequestro rinforzato di effettivi sospetti o sospetti di contaminazione può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni.

⁴ I provvedimenti di sequestro possono essere estesi ad altre specie animali.

Art. 122b Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Nelle zone di protezione e di sorveglianza i volatili da cortile e altri volatili in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l'intrusione di altri volatili.

² In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:

- a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso e i volatili custoditi nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
- b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato all'interno o al di fuori delle zone.

³ Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale;
- b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e
- c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

⁴ Ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.

⁵ Altri volatili in cattività tenuti nell'economia domestica per compagnia e che non hanno contatti con i volatili di altri effettivi (uccelli da compagnia) possono essere trasferiti in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.

Art. 122c Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.

² Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse.

³ Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

⁴ Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.

Art. 122d Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: ulteriori provvedimenti

¹ Il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. i prodotti provenienti da effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizootia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotto di o-

rigine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA²⁶³ e le aziende di destinazione siano pulite e disinfettate;

- b. i materiali di trasporto e d'imballaggio contaminati siano disinfettati o eliminati;
- c. ogni caso di sospetto o di epizootia sia notificato al veterinario cantonale;
- d. le persone esposte al contagio siano protette da tale rischio.

² Sulla base di accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale può delimitare una regione a rischio elevato confinante con una zona di sorveglianza (zona di restrizione) ed estendere a essa le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.

Art. 122e Peste aviaria a bassa patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività

¹ Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

² Le uova provenienti da effettivi infetti devono essere eliminate. Il veterinario cantonale può autorizzare che le uova siano immesse in commercio come derrate alimentari se sono trasferite direttamente in un'azienda di trasformazione, dove vengono rotte e sottoposte a un trattamento termico.

³ In deroga all'articolo 88 il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di protezione e di sorveglianza.

⁴ Egli delimita una zona a rischio elevato (zona di restrizione) attorno all'effettivo infetto e può disporre controlli in altre aziende detentrici di animali come pure provvedimenti di cui agli articoli 89–92, 122b e 122c. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.

⁵ Il veterinario cantonale può concedere, d'intesa con l'USAV, deroghe all'uccisione degli animali ricettivi che occorre ordinare secondo l'articolo 85 capoverso 2 lettera b.²⁶⁴

Art. 122f Peste aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà

¹ In caso di diagnosi di peste aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà

- a. l'USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizootia;
- b. il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra i volatili domestici e quelli selvatici;

²⁶³ RS 916.441.22

²⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

- c. il veterinario cantonale può definire zone di controllo e di osservazione e disporre al loro interno i provvedimenti di cui agli articoli 89–92, 122*b* e 122*c*. L'estensione delle zone di controllo e di sorveglianza viene fissata dall'USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale;
- d. il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.

² Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente, l'USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare negli uccelli selvatici in libertà contro la peste aviaria ad alta patogenicità.

B. Malattia di Newcastle

Art. 123 In generale²⁶⁵

¹ Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti i volatili tenuti in cattività e le loro uova da cova.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

³ L'USAV emana direttive tecniche riguardo ai provvedimenti contro la malattia di Newcastle.²⁶⁶

Art. 123^a²⁶⁷ Provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia e in caso di epizoozia

¹ Se la malattia di Newcastle si manifesta in volatili tenuti in cattività, il veterinario cantonale vieta il movimento di uova, contenitori di trasporto e imballaggi per uova nonché lo spandimento di letame proveniente da effettivi sospetti di contagio, sospetti di epizoozia o infetti.

² Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti, provenienti da effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini prodotti nel periodo compreso tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA²⁶⁸. Occorre eliminare anche i contenitori di trasporto e gli imballaggi per uova provenienti dall'effettivo infetto, se questi non possono essere convenientemente puliti e disinfettati.

³ In deroga all'articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d'intesa con l'USAV può revocare il sequestro semplice di 2° grado di effettivi sospetti di contagio se l'esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l'esame

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁶⁸ RS **916.441.22**

sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati su un campione di animali sospetti di contagio hanno avuto esito negativo.

⁴ Il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto viene revocato trascorsi 21 giorni, dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione.

Art. 123b²⁶⁹ Malattia di Newcastle nei volatili da cortile

¹ Se la malattia di Newcastle si manifesta nei volatili da cortile, d'intesa con l'USAV il veterinario cantonale ordina che i volatili da cortile, i piccioni e gli altri volatili in cattività possano essere tenuti solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l'intrusione di altri uccelli.

² In deroga agli articoli 90 e 92 e d'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale può autorizzare:

- a. l'introduzione nelle zone di protezione o di sorveglianza, o il trasporto fuori dalle zone di protezione o di sorveglianza, di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastrelle, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e volatili custoditi nei giardini zoologici;
- b. il trasporto diretto di volatili in un macello situato fuori dalle zone.

³ Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario ufficiale;
- b. gli imballaggi e i mezzi di trasporto vengano puliti e disinfettati; e
- c. le uova da cova vengano disinfettate.

⁴ Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell'articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a.

⁵ Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorveglianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale.

²⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 123^{c270}**Art. 124**²⁷¹ Malattia di Newcastle nei piccioni

¹ Se la malattia di Newcastle si manifesta nei piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano.

² In deroga all'articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato autorizzato dall'USAV.

³ I piccioni viaggiatori che partecipano a manifestazioni come fiere o gare di volo devono essere vaccinati con un vaccino ai sensi del capoverso 2. In merito alla vaccinazione suddetta, un certificato veterinario recante il numero dell'anello apposto alla zampa deve attestare che i piccioni viaggiatori sono stati vaccinati entro i sette mesi che precedono la manifestazione ma almeno tre settimane prima di quest'ultima.

⁴ D'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale può concedere deroghe all'uccisione di piccioni prevista dall'articolo 85 capoverso 2 lettera b.

Art. 125²⁷² La malattia di Newcastle in altri volatili tenuti in cattività

Se la malattia di Newcastle si manifesta in volatili tenuti in cattività diversi dai volatili da cortile e dai piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano

Sezione 8: Altre epizootie altamente contagiose**Art. 126** Designazione

Sono considerate come altre epizootie altamente contagiose:

- a. la stomatite vescicolare;
- b. la peste bovina;
- c. la peste dei piccoli ruminanti;
- d. la dermatite nodulare (Lumpy skin disease);
- e. la febbre della Valle del Rift;
- f.²⁷³ ...
- g. il vaiolo delle pecore e delle capre.

²⁷⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁷³ Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

Art. 127 Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

In deroga agli articoli 90 e 92, l'USAV può ordinare limitazioni supplementari o concedere agevolazioni per il movimento di animali e di prodotti animali nelle zone di protezione e di sorveglianza, a dipendenza della situazione epizootologica.

Capitolo 3: Epizootie da eradicare

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 128²⁷⁴ Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizootie da eradicare, eccettuate la necrosi ematopoietica infettiva, la setticemia emorragica virale e l'anemia infettiva dei Salmonidi (art. 280–284).

Art. 129 Accertamento delle cause d'aborto

¹ Il detentore di animali notifica ad un veterinario tutti gli aborti nelle femmine della specie bovina gravide da almeno tre mesi, come pure tutti gli aborti nelle femmine delle specie ovina, caprina e suina.²⁷⁵

² Se si verifica un aborto nella stalla di un commerciante o durante l'estivazione, o se in un effettivo di animali ad unghia fessa nell'arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un'analisi.²⁷⁶

³ L'analisi comprende:

- a.²⁷⁷ per i bovini: diarrea virale, *Brucella abortus*, *Coxiella burnetii* nonché rino-tracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (analisi sierologica);
- b.²⁷⁸ per gli ovini e i caprini: *Brucella melitensis*, *Coxiella burnetii* nonché *Chlamydophila*;
- c.²⁷⁹ per i suini: *Brucella suis* e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁴ Il veterinario dispone l'esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti bovini occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle femmine che hanno abortito.²⁸⁰

⁵ Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.

Art. 130 Sorveglianza del bestiame svizzero

¹ Il bestiame svizzero è sorvegliato per campionatura degli effettivi o degli animali.

² Il rilevamento per campionatura serve a confermare che la Svizzera è indenne da una determinata epizoozia da eradicare.

³ L'USAV stabilisce, previa consultazione dei Cantoni:

- a. a quali intervalli di tempo debbano essere effettuate le campionature;
- b.²⁸¹ la necessaria dimensione dei campioni;
- c. i metodi di analisi e il materiale da prelevare per la campionatura;
- d.²⁸² i laboratori nei quali sono esaminati i campioni.

⁴ L'USAV ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora la campionatura abbia rivelato la presenza di uno o più effettivi infetti.

Art. 131²⁸³ Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 LFE sono indennizzate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo.

Sezione 2: Carbonchio ematico

Art. 132 Diagnosi

¹ È diagnosticato il carbonchio ematico quando è messo in evidenza il *Bacillus anthracis*. Per l'analisi occorre inviare il sangue prelevato con una siringa.

² Il periodo d'incubazione è di 15 giorni.

Art. 133 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di carbonchio ematico al medico cantonale.

²⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Art. 134 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

- a. il sequestro semplice di 2° grado;
- b. l'uccisione, senza spargimento di sangue, degli animali ammalati;
- c.²⁸⁴ l'eliminazione degli animali uccisi o periti;
- d. la misurazione, due volte al giorno, della temperatura degli animali minacciati;
- e. la pulizia e la disinfezione delle stalle e di tutti gli oggetti contaminati.

² Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.

³ Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizootia.

Sezione 3: Malattia di Aujeszky**Art. 135** Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la malattia di Aujeszky dei suini.

² Se è diagnosticata la malattia di Aujeszky in altri animali domestici, il veterinario cantonale ordina un'indagine epidemiologica negli effettivi di suini minacciati.

Art. 136 Diagnosi

¹ È diagnosticata la malattia di Aujeszky quando sono messi in evidenza gli anticorpi *herpes virus suis tipo I* oppure l'agente infettivo.

² Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 137 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di Aujeszky. In caso di sospetto o di infezione, agli effettivi interessati è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 138 Obbligo di notifica

I laboratori notificano al veterinario cantonale tutti i casi diagnosticati di malattia di Aujeszky.

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

Art. 139 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto.

² Il sospetto è invalidato quando l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di animali risulta negativa.

Art. 140 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. la macellazione di animali sospetti o infetti;
- c. la lotta contro i topi e i ratti;
- d. la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti sono stati allontanati.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
- b. l'analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

Art. 141 Utilizzazione delle carni

Le carni di animali provenienti da effettivi sotto sequestro vanno utilizzate secondo le direttive dell'USAV.

Sezione 4: Rabbia**Art. 142** Diagnosi

¹ L'USAV designa un centro nazionale per la diagnosi della rabbia.

² Il periodo di incubazione è di 120 giorni.²⁸⁵

²⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 142^a²⁸⁶ Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bestiame sono riconosciuti ufficialmente indenni da rabbia.

Art. 143 Obbligo di notifica

¹ Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla polizia della caccia o ad un veterinario.

² I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che sono venuti a contatto con un tale animale.

³ Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone.

⁴ Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente.

Art. 144 Caso di sospetto

¹ I detentori di animali devono isolare fino al momento della visita veterinaria gli animali che presentano sintomi di rabbia.

² Il veterinario cantonale stabilisce se:

- a. gli animali che presentano sintomi di rabbia vanno inviati al Centro nazionale per l'analisi;
- b. gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia vanno uccisi oppure isolati per almeno dieci giorni e se vanno sottoposti alla visita del veterinario ufficiale immediatamente prima della revoca dell'isolamento.

³ La polizia o la polizia della caccia deve procedere all'immediata uccisione degli animali selvatici che presentano sintomi sospetti di rabbia. Anche gli organi della polizia epizootica, i titolari di un permesso di caccia e i privati in pericolo sono autorizzati ad uccidere tali animali.

Art. 145 Animali sospetti di contaminazione

Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale:

- a. devono essere uccisi oppure isolati per almeno 100 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali;
- b. possono essere vaccinati soltanto se è dimostrato che sono stati vaccinati nei 24 mesi antecedenti; per gli animali rivaccinati il periodo di isolamento può essere ridotto a 30 giorni;

²⁸⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° apr. 1999 (RU 1999 1523).

- c. devono essere esaminati dal veterinario ufficiale alla fine del periodo di isolamento.

Art. 146 Caso di epizoozia

¹ Gli animali domestici manifestamente affetti da rabbia devono essere uccisi senza indugio.

² Se è diagnosticata la rabbia, il veterinario cantonale definisce, a seconda delle circostanze e delle condizioni topografiche, un'adeguata zona di sequestro. Ordina inoltre:

- a. adeguati provvedimenti di sequestro per gli effettivi con animali che presentano sintomi sospetti di rabbia o che ne sono affetti;
- b. la chiusura temporanea dei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, nei quali è stata constatata la presenza di un animale affetto da rabbia, fino all'adozione di sufficienti misure di protezione dei visitatori;
- c. la pulizia e la disinfezione degli oggetti contaminati e dei locali dai quali sono stati allontanati animali infetti o sospetti.

Art. 147 Provvedimenti nella zona di sequestro

¹ Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a. chi vuole mettere in commercio, come derrate alimentari, selvatici ungulati abbattuti che non presentano sintomi sospetti di rabbia, deve decapitare l'animale in modo che le ghiandole salivari non vengano né incise né recise;
- b. i titolari di un permesso di caccia possono impiegare le teste di ruminanti selvatici e le pelli di animali predatori per trofei e pellicce solamente se non vi è alcun sospetto di rabbia;
- c. chi trova volpi o tassi morti, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia oppure alla polizia della caccia;
- d. i gatti abbandonati o randagi, che presentano sintomi sospetti di rabbia, devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia oppure dai titolari di un permesso di caccia;
- e. i cani randagi che non possono essere catturati devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia o dai titolari di un permesso di caccia. Per la cattura dev'essere richiesta possibilmente la partecipazione del detentore del cane;
- f. gli animali uccisi, la selvaggina morta e le teste recise devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA²⁸⁷, qualora non risulti necessario un esame delle teste o delle carcasse;

- g. all'interno e ai margini dei boschi i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Nelle altre zone possono essere lasciati in libertà sotto stretta sorveglianza. Non sono soggetti a queste limitazioni i cani vaccinati delle guardie di confine, della polizia, dell'esercito e da valanga quando sono in servizio nonché i cani da caccia durante l'attività venatoria;
- h. gli animali che hanno morso una persona devono essere posti sotto sorveglianza durante dieci giorni ed in seguito visitati dal veterinario ufficiale. Fino a tale termine possono essere uccisi unicamente con l'autorizzazione del veterinario ufficiale;
- i. nei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, dove gli animali possono entrare in contatto con i visitatori, vanno adottate misure volte alla tutela di questi ultimi.

² Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l'ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle regioni confinanti.

Art. 148 Provvedimenti collaterali

¹ Il veterinario cantonale può ordinare, all'occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.

² Egli provvede all'informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia. A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia.

³ I Cantoni provvedono alla riduzione dell'effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.

Art. 149 Vaccinazioni

¹ Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del *microchip* o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L'USAV emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.²⁸⁸

² Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a. nelle zone in cui sono registrati casi di rabbia nelle volpi i Cantoni svolgono campagne di vaccinazione ai fini dell'immunizzazione orale. All'occorrenza, queste campagne sono estese ad altre zone;
- b. i Cantoni ripetono le campagne di vaccinazione fino alla eradicazione della rabbia nelle volpi. Essi provvedono affinché un numero rappresentativo di volpi provenienti dalle zone di vaccinazione e dalle aree confinanti sia inviato per controllo al Centro nazionale;

²⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

- c. i Cantoni di confine effettuano nelle zone minacciate campagne di vaccinazione delle volpi per prevenire una propagazione della rabbia sul territorio nazionale. La Confederazione mette a disposizione gratuitamente il vaccino a questi Cantoni;
- d. i Cantoni informano anticipatamente la popolazione sulle campagne di vaccinazione;
- e. l'USAV e il Centro nazionale coordinano e sorvegliano le campagne di vaccinazione.

Sezione 5: Brucellosi dei bovini

Art. 150 Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione dei bovini da *Brucella abortus*.

² Se l'epizoozia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina.

Art. 151 Diagnosi

¹ È diagnosticata la brucellosi bovina quando:

- a.²⁸⁹ l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo; oppure
- b. è messa in evidenza la *Brucella abortus* nel materiale d'analisi.

² Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

Art. 152 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

² Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

Art. 153 Obbligo di notifica

¹ I laboratori segnalano al veterinario cantonale se è diagnosticata la *Brucella abortus* in altri animali domestici e selvatici.

² Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi bovina al medico ed al chimico cantonali.

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 154 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto;
- b. l'analisi batteriologica delle placente e di tutti i feti abortiti, fino all'invalidazione del sospetto.

² Il sospetto risulta invalidato quando due analisi sierologiche di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi danno un risultato negativo. La seconda analisi dev'essere effettuata dai 40 ai 60 giorni dopo la prima.

Art. 155 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente;
- b. gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque;
- c. tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA²⁹⁰;
- d. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;
- e. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
- b. l'analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell'effettivo sono risultate negative.

Art. 156 Macellazione

¹ Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali degli effettivi infetti venga informato sul rischio di contagio per le persone.

² La macellazione dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

³ Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale.

Art. 157 Controlli successivi

Durante l'anno successivo alla revoca del sequestro devono essere esaminati dal profilo batteriologico tutti i feti abortiti e le placenti.

Sezione 6: Tubercolosi**Art. 158** Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina sostenuta da *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae* e *Mycobacterium tuberculosis*.²⁹¹

² Se è diagnosticata l'epizoozia in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina.

Art. 159 Diagnosi

¹ La tubercolosi è diagnosticata quando:

- a.²⁹² sono messi in evidenza il *Mycobacterium bovis*, il *Mycobacterium caprae* oppure il *Mycobacterium tuberculosis* nel materiale d'analisi;
- b. risulta positiva la prova della tubercolina in un animale di un effettivo nel quale è già stata accertata la tubercolosi secondo la lettera a.

² Il periodo d'incubazione è di 150 giorni.

Art. 160 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

Art. 161 Obbligo di notifica

¹ Il veterinario cantonale notifica immediatamente al medico e al chimico cantonali ogni caso di tubercolosi accertato in un effettivo di bestiame da latte.

² Se è diagnosticata la tubercolosi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 162 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o di sospetto di contaminazione da tubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

² Il sospetto risulta invalidato quando:

- a. l'animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi;
- b. la duplice prova della tubercolina di tutti i bovini d'età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La seconda analisi dev'essere effettuata al più presto 40 giorni dopo la prima.

Art. 163 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Ordina inoltre che:

- a.²⁹³ gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;
- a^{bis}.²⁹⁴ entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;
- b. il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA²⁹⁵ oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 60 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto; la seconda analisi, invece, al più presto 40 giorni dopo la prima.

Art. 164 Macellazione

¹ La macellazione degli animali infetti o sospetti dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

² Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁹⁵ RS **916.441.22**

Art. 165 Controlli successivi

In un effettivo nel quale è stata diagnosticata la tubercolosi, un anno dopo la revoca del sequestro tutti i bovini di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti ad un ulteriore controllo.

Sezione 7: Leucosi enzootica bovina**Art. 166** Diagnosi

¹ È diagnosticata la leucosi enzootica bovina (LEB) se l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo.²⁹⁶

² Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.

Art. 167 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento fino alla revoca del sequestro.

² ...²⁹⁷

Art. 168 Caso di sospetto

¹ Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina è affetto da LEB, ordina un'analisi sierologica, o qualora ciò non sia possibile un'analisi istologica.

² Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto, fino all'invalidazione del sospetto.

³ Il sospetto è invalidato quando:

- a. l'analisi istologica non dà risultati sospetti;
- b. l'analisi sierologica dell'animale sospetto risulta negativa, oppure
- c. malgrado un risultato istologico sospetto, l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

⁴ In caso di sospetto di contaminazione il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

- a. l'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione;
- b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

²⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, con effetto dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁵ L'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.

Art. 169 Caso di epizootia

¹ In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali sospetti o infetti siano macellati;
- b. i residui provenienti dalla lavorazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. gli animali infetti e, qualora si tratti di vacche, anche i loro vitelli neonati sono stati allontanati; e
- b. due analisi sierologiche di tutti gli altri animali, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.²⁹⁸

³ Il primo prelievo per l'analisi sierologica può essere effettuato al più presto 90 giorni dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dall'effettivo.

Sezione 8:
Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva

Art. 170 Diagnosi

¹ È diagnosticata la rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) se:

- a. l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo; oppure
- b. viene rilevata la presenza dell'herpesvirus bovino tipo 1.²⁹⁹

² Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

Art. 171 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

²⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

²⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

² I tori da allevamento d'età superiore ai 24 mesi sono controllati mediante un'analisi sierologica annuale del sangue.³⁰⁰

Art. 172 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o di contaminazione da IBR/IPV, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto, e
- b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

² Il sospetto di epizoozia è invalidato quando una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa.

Art. 173 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali sospetti o infetti siano macellati;
- b. i residui provenienti dalla lavorazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l'analisi emoserologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

Art. 174 Inseminazione artificiale

Il seme dei tori la cui analisi sierologica è od era positiva non può essere impiegato per l'inseminazione artificiale. L'USAV può autorizzare, con l'accordo dei veterinari cantionali, l'impiego del seme prelevato prima del presunto momento del contagio.

Sezione 8a:³⁰¹ Diarrea virale bovina (BVD)

Art. 174a³⁰² Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le disposizioni della presente sezione disciplinano la lotta contro il virus BVD nei bovini.

² È diagnosticata la BVD se l'esito di un'analisi virologica secondo un metodo autorizzato dall'USAV è positivo.

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³⁰¹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4659).

³⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³ L'USAV emana disposizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 174b³⁰³ Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono considerati come riconosciuti indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizootia o di epizootia, all'effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione di tutti i sequestri.

² L'USAV emana direttive tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di bovini. Esso può inoltre prescrivere l'esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all'esito negativo delle analisi.

Art. 174c³⁰⁴ Sospetto di contagio

¹ Vi è sospetto di contagio della BVD se sussistono indizi epidemiologici di un possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BVD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laboratorio.

² In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento delle bovine presumibilmente entrate in contatto con il virus della BVD e per le quali non si può escludere una gravidanza.

³ Il divieto di trasferimento di una bovina viene abrogato se:

- a. risulta non gravida o la gravidanza termina prematuramente;
- b. l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.

⁴ Dalla nascita di un vitello ai sensi del capoverso 2 fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun bovino può lasciare l'effettivo in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174d³⁰⁵ Sospetto di epizootia

¹ Vi è sospetto di BVD se:

- a. l'esito della prima analisi sierologica è stato positivo; oppure
- b. l'esito dell'esame sierologico di un gruppo di bovini nel quadro della sorveglianza della BVD o della lotta alla BVD è stato positivo.

³⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

² In caso di sospetto di epizoozia, per tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini in questione il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino alla verifica dell'inconsistenza del sospetto di epizoozia;
- b. l'esame virologico riguardo alla BVD di tutti gli animali sospetti.

³ Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capoverso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all'azienda detentrica di bovini interessata.

⁴ Il sospetto viene considerato inconsistente se l'esito dell'esame virologico di tutti gli animali controllati è negativo.

Art. 174e³⁰⁶ Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini. Ordina inoltre:

- a. la macellazione dell'animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;
- b. l'individuazione e l'esame virologico della madre dell'animale infetto;
- c. lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte del contagio;
- d. l'identificazione delle bovine entrate in contatto con l'animale infetto e per le quali non si può escludere una gravidanza;
- e. l'esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da bovine di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;
- f. il divieto di trasferimento delle bovine di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;
- g. il divieto di trasferimento dei vitelli di cui alla lettera e, il quale cessa se l'esito dell'esame virologico è negativo.

² Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia solo dopo 14 giorni dall'eliminazione di tutti gli animali infetti dell'effettivo.

³ Dalla nascita di un vitello ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun bovino può lasciare l'effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

³⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 174³⁰⁷ Mercati e fiere di bestiame

Ai mercati e alle fiere di bestiame possono essere condotti soltanto bovini provenienti da aziende riconosciute indenni da BVD. Sono eccettuati i mercati di bestiame da macello se è garantita la successiva cessione diretta al macello di tutti gli animali condotti al mercato.

Art. 174g³⁰⁸ Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.

Art. 174h e 174i³⁰⁹**Sezione 9:³¹⁰ Encefalopatie spongiformi trasmissibili****A. Disposizioni comuni****Art. 175** Campo d'applicazione

Fatto salvo l'articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalopatie spongiformi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

Art. 176 Diagnosi e prelievo di campioni

¹ Un animale è infetto quando:

- a. l'analisi istologica ha dato un risultato positivo confermato dal laboratorio di riferimento; oppure
- b. la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un procedimento approvato dall'USAV e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.

² I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale.

³ I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall'USAV che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettere a e c. I processi d'analisi devono essere approvati dall'USAV.

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁰⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 15 gen. 2013 (RU **2012** 6859, **2013** 203).

³¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁴ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi.³¹¹

Art. 177 Sorveglianza

¹ Dopo aver sentito i Cantoni, l'USAV stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

² Dopo aver sentito i Cantoni, esso stabilisce un piano d'emergenza per il caso in cui l'encefalite spongiforme bovina si manifesti negli ovini o nei caprini.

Art. 178 Ricerca

L'USAV sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo.

B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Art. 179³¹² Sorveglianza

Gli animali della specie bovina devono essere esaminati dall'età, comprovata o presunta, di 48 mesi per accertare la presenza della proteina-prione modificata se:

- a. sono morti;
- b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione;
- c. sono stati portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

Art. 179a Caso di sospetto

¹ Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini di età superiore ai 18 mesi:

- a. la produttività diminuisce progressivamente e si manifestano altri sintomi caratteristici della BSE;
- b. la BSE non può essere esclusa clinicamente.

² Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall'USAV.

Art. 179b Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

³¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

³¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1467).

² Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

³ Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina:

- a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita oppure conservata in attesa del risultato del laboratorio di riferimento;
- b. che la testa dell'animale sia inviata al laboratorio di riferimento;
- c. che siano registrati tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo in cui l'animale infetto è nato ed è stato allevato.

⁴ Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale sintomi di BSE, ciò deve essere notificato senza indugio al controllo delle carni. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.

⁵ Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

Art. 179c Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:

- a. sia immediatamente incenerita la carcassa dell'animale infetto;
- b. siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina di un effettivo in cui:
 1. si trovava l'animale infetto immediatamente prima dell'uccisione,
 2. l'animale infetto è nato ed è stato allevato;
- c.³¹³ siano registrati e, al più tardi al termine della fase produttiva, uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2;
- d. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi;
- e. siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteina-prione modificata a tutti gli animali della specie bovina uccisi ai quali sono spuntati quattro incisivi permanenti;
- f. siano puliti i luoghi e gli utensili contaminati.

² Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.

³¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Art. 179d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

¹ Sono considerati materiale a rischio specificato:

- a. nei bovini di qualsiasi età: le tonsille, il mesentere e gli intestini dal duodeno al retto;
- b. nei bovini di età superiore ai 12 mesi: il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale con la dura madre (*dura mater*);
- c. negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali ma escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la *cresta sacrale mediana* e le ali del sacro.³¹⁴

² Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 22 OESA³¹⁵).³¹⁶ Si può aspettare anche fino al momento del taglio della carne per separare e in seguito eliminare le parti seguenti:

- a. le tonsille di animali della specie bovina fino a un peso di macellazione di 150 kg;
- b. la colonna vertebrale, incluso l'osso sacro, di animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti.³¹⁷

³ Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

⁴ L'USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

⁵ Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

⁶ Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

³¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006 5217**).

³¹⁵ RS **916.441.22**

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011 2699**).

³¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006 5217**).

C. Scrapie

Art. 180 Caso di sospetto

¹ Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini di età superiore ai 12 mesi si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie.

² Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall'USAV.

Art. 180a Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto clinico di scrapie, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

² Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

³ Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

⁴ Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina:

- a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita;
- b. che la testa dell'animale, comprese le tonsille, sia inviata al laboratorio di riferimento;
- c. che tutti gli animali dell'effettivo vengano registrati.

⁵ Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale da macello sintomi di scrapie, ciò deve essere notificato senza indugio al veterinario ufficiale. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.

⁶ Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

Art. 180b³¹⁸ Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di scrapie nell'effettivo in cui è stato tenuto l'animale infetto o negli effettivi che, d'intesa con l'USAV, sono stati oggetto di esami epidemiologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado e la registrazione di tutti gli animali dell'effettivo;
- b. l'incenerimento immediato della carcassa dell'animale infetto;

³¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

- c. l'eliminazione degli ovuli o degli embrioni dell'animale infetto;
- d. l'individuazione e l'uccisione della madre dell'animale infetto;
- e. l'individuazione e l'uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette;
- f. l'uccisione di tutti gli animali di età superiore ai due mesi e la macellazione degli animali più giovani;
- g. l'invio al laboratorio di riferimento della testa, comprese le tonsille, di tutti gli animali uccisi o periti.

² Il sequestro è revocato due anni dopo l'uccisione degli animali, la pulizia e la disinfezione delle stalle.

³ Se gli animali di cui al capoverso 1 lettera f vengono sottoposti a una genotipizzazione, quelli che presentano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ non vengono uccisi o macellati. Il sequestro semplice di 1° grado è revocato non appena nell'effettivo sono presenti solo animali con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ.

⁴ Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv. 1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all'articolo 22 capoverso 1 OESA^{319,320}

⁵ Per alcune razze rare il veterinario cantonale può, in via eccezionale e dopo aver consultato l'USAV, rinunciare all'uccisione dell'effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso per tutta la durata del sequestro l'effettivo deve essere visitato due volte all'anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non è più comparso alcun caso di scrapie. Se durante il sequestro alcuni animali vengono ceduti per essere uccisi, le loro teste comprese le tonsille devono essere analizzate in un laboratorio di riferimento.

Art. 180c Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

¹ Sono considerati materiale a rischio specificato:

- a. negli ovini e nei caprini di età superiore a 12 mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente: il cervello nella scatola cranica, gli occhi, il midollo spinale con la dura madre (*dura mater*) e le tonsille;
- b. negli ovini e nei caprini di qualsiasi età: milza e ileo (*ileum*).

² Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 22 OESA³²¹).³²² Il midollo spinale può essere eliminato anche solo dopo il taglio, se proviene da car-

³¹⁹ RS 916.441.22

³²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699).

³²¹ RS 916.441.22

³²² Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699).

casce indivise la cui colonna vertebrale non aperta, comprendente il midollo spinale, viene eliminata come materiale a rischio specificato.

³ Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

⁴ L'USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

⁵ Il dissossamento meccanico di ovini e caprini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

⁶ Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

D. Altre encefalopatie spongiformi

Art. 181

¹ Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

² Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili.

³ Egli notifica immediatamente all'USAV ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali.

Sezione 9a:³²³ Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

Art. 182 Diagnosi

¹ È diagnosticata la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) quando

- a. l'analisi sierologica in un effettivo di suini ha fornito risultati positivi in più di un animale; oppure
- b. viene messo in evidenza il virus PRRS.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 183 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizootia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

³²³ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

Art. 184 Caso di sospetto e obbligo di notifica

¹ Vi è sospetto di PRRS quando:

- a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano;
- b. nell'arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento;
- c. i decessi delle scrofe madri aumentano;
- d. la capacità d'ingrasso scende di oltre il 20 per cento, oppure
- e. l'analisi sierologica su un animale è risultata positiva.

² I laboratori di analisi notificano al veterinario cantonale i casi risultati positivi alla PRRS.

Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

² Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'analisi sierologica delle scrofe madri se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;
- b. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a dieci settimane quando nell'effettivo si sono manifestati altri problemi;
- c. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive quando nell'effettivo non è emerso alcun problema;
- d. la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti;
- e. l'eliminazione del seme dei verri risultati positivi all'analisi sierologica.

³ La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b e c) avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.

⁴ Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l'analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

Art. 185a Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali risultati positivi siano macellati;
- b. tutti gli animali rimanenti siano esaminati ed eventualmente macellati;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che un'ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti è risultata negativa. I prelie-

vi possono essere effettuati a partire da 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

³ La definizione del campione rappresentativo avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.

Sezione 10: Infezioni veneree dei bovini: infezioni da *Campylobacter foetus* e da *Trichomonas foetus*

Art. 186 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni veneree dei bovini sostenute da *Campylobacter foetus ssp. venerealis* e *Trichomonas foetus*.

Art. 187 Sorveglianza

I tori impiegati per l'inseminazione artificiale devono essere oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni dell'USAV (art. 51 cpv. 1 lett. e).

Art. 188 Caso di sospetto

Il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali sospetti di infezione o sospetti di contaminazione.

Art. 189 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di un'infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti i bovini in età riproduttiva dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che nell'effettivo infetto:

- a. siano esaminati tutti gli animali in età riproduttiva;
- b. sia praticata l'inseminazione artificiale;
- c. non siano impiegati tori infetti per la monta naturale o l'inseminazione artificiale;
- d. sia eliminato il seme raccolto dopo l'ultimo esame negativo.

² Egli revoca il sequestro:

- a. per le bovine infette o sospette di contaminazione, qualora il duplice esame effettuato nell'intervallo di due settimane sia risultato negativo;
- b. per i tori infetti o sospetti di contaminazione, qualora sia risultato negativo il triplice esame effettuato ad intervalli di due settimane.

Sezione 11: Brucellosi ovicaprina

Art. 190 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina sostenuta da *Brucella melitensis*.

² È accertata la brucellosi ovina o caprina quando:

- a. l'esame sierologico o allergologico ha dato un risultato positivo; oppure
- b. è stata messa in evidenza la *Brucella melitensis* nel materiale esaminato.

³ Il periodo d'incubazione è di 120 giorni.

Art. 191 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di pecore e capre sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Il veterinario cantonale ordina un esame degli effettivi di pecore e capre sospetti di aver trasmesso la brucellosi all'uomo.

Art. 192 Obbligo di notifica

¹ I laboratori di analisi notificano immediatamente al veterinario cantonale i risultati positivi riguardanti ogni specie animale.

² Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi ovicaprina al medico cantonale e, qualora si tratti di effettivi produttrici di latte, al chimico cantonale.

Art. 193 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da brucellosi, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto;
- b. l'analisi di tutti gli animali.

² Il sospetto risulta invalidato quando l'analisi sierologica o allergologica di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi ha dato un risultato negativo.

Art. 194 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di brucellosi ovicaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:

- a. l'eliminazione immediata di tutto l'effettivo; se meno del 10 per cento degli animali sono infetti, l'eliminazione può limitarsi agli animali infetti;
- b. l'uccisione immediata e l'eliminazione degli animali che hanno abortito o nei quali è stato evidenziato l'agente infettivo;
- c. l'eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti;

- d. l'eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³²⁴ o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali;
- e. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. due analisi sierologiche o allergologiche di tutte le pecore e capre di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 120 giorni dopo la prima analisi.

Art. 195 Macellazione

¹ Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato della macellazione di animali provenienti da effettivi infetti sia informato sul pericolo di contagio per l'uomo.

² La macellazione degli animali provenienti da un effettivo infetto deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

³ Il veterinario ufficiale redige un rapporto di autopsia all'attenzione del veterinario cantonale.

Sezione 12: Agalassia contagiosa

Art. 196 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'agalassia contagiosa delle pecore da latte e delle capre.

² È diagnosticata l'agalassia contagiosa qualora:

- a. l'analisi sierologica abbia dato risultati positivi; oppure
- b. nel materiale d'analisi si sia messa in evidenza la presenza di *Mycoplasma agalactiae ssp. agalactiae*.

³ Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

Art. 197 Sorveglianza

Nelle regioni in cui l'agalassia contagiosa è endemica, il veterinario cantonale ordina la sorveglianza periodica degli effettivi mediante analisi sierologiche.

Art. 198 Caso di sospetto

In caso di sospetto di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 199 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. la macellazione degli animali infetti o sospetti;
- b. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.

Sezione 13: ...

Art. 200 a 203a³²⁵

**Sezione 14:
Epizoozie equine: durina, encefalomielite, anemia infettiva, morva****Art. 204** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le seguenti epizoozie di cavalli, asini, zebre e loro incroci:

- a. durina (*Trypanosoma equiperdum*);
- b. encefalomielite (tutte le forme provocate da *Togaviridae*);
- c. anemia infettiva;
- d. morva.

² L'USAV determina i metodi d'analisi per diagnosticare le epizoozie equine. Tiene conto al riguardo dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie.

³²⁵ Abrogati dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 205 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva e di encefalomielite.

Art. 206 Caso di sospetto e di epizootia

¹ In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto di epizootia o sospetto di contaminazione fino all'invalidazione del sospetto.

² In caso di epizootia, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'accertamento epidemiologico;
- c. l'eliminazione degli animali infetti;
- d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

^{2bis} In caso di diagnosi di anemia infettiva il veterinario cantonale ordina inoltre l'estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende detentrici di equidi ubicate nell'area circostante l'effettivo infetto entro un raggio di almeno un chilometro.³²⁶

³ In caso di diagnosi di morva e di encefalomielite, il veterinario cantonale ordina inoltre:

- a. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
- b. l'analisi da parte del veterinario ufficiale degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro.

⁴ Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell'epizootia.

⁵ In caso di anemia infettiva il sequestro viene revocato se:

- a. dopo l'eliminazione degli animali infetti, tutti gli equidi restanti sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni e l'esito delle analisi di laboratorio è stato negativo; oppure
- b. gli animali infetti sono stati eliminati e si accerta che dalla loro introduzione nell'effettivo sono stati tenuti secondo modalità che consentono di escludere una propagazione della malattia.³²⁷

³²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Sezione 15: Brucellosi dei suini

Art. 207 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini causata da *Brucella suis*, *Brucella abortus* e *Brucella melitensis*.

² La brucellosi dei suini è diagnosticata se:

- a. si è accertata la presenza di *Brucella suis*, *abortus* o *melitensis* nel materiale sottoposto ad analisi;
- b. l'analisi sierologica di un animale proveniente da un effettivo in cui la brucellosi è già stata diagnosticata ai sensi della lettera a ha dato un risultato positivo.

³ Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.

Art. 208 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo in questione è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

Art. 209 Obbligo di notifica

¹ Il laboratorio d'analisi annuncia al veterinario cantonale i risultati positivi di *Brucella suis* riscontrati su tutte le specie animali.

² Il veterinario cantonale notifica i risultati positivi al medico cantonale.

Art. 210 Caso di sospetto

In caso di sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 211 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'uccisione e l'eliminazione immediata degli animali infetti o sospetti;
- b. l'isolamento prima della fuoriuscita delle acque dei suini con sintomi di aborto e di quelli partorienti normalmente;
- c. l'analisi batteriologica di tutte le secondine e dei feti abortiti e la loro eliminazione come rifiuti d'origine animale;
- d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. due analisi sierologiche di tutti i suini di età superiore ai sei mesi hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 90 giorni dopo la prima analisi.

Capitolo 4: Epizootie da combattere

Sezione 1: In generale

Art. 212

Il presente capitolo contempla le epizootie da combattere ad eccezione della necrosi pancreatica infettiva (art. 285 segg.) e la peste dei gamberi (art. 288 segg.).

Sezione 2: Leptospirosi

Art. 213 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la leptospirosi dei bovini e dei suini.

Art. 214 Obbligo di notifica e primi provvedimenti

¹ Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di leptospirosi.

² Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche (eccezione: *Serovar hardjō*).

³ Le altre disposizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.

⁴ Il veterinario cantonale notifica la comparsa di leptospirosi al medico cantonale.

Art. 215 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di leptospirosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

- a. l'isolamento degli animali infetti;
- b. la macellazione degli animali infetti se ciò permette di evitare la diffusione dell'epizootia;
- c. a dipendenza dei casi, vaccinazioni o cure.

² Egli provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali infetti sia informato in merito al pericolo di contagio per l'uomo.

Art. 216 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

Sezione 3:³²⁸ **Artrite/encefalite caprina****Art. 217** Diagnosi

¹ È diagnosticata l'artrite/encefalite caprina (AEC) qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o sia stato messo in evidenza l'agente infettivo.

² L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell'AEC.

³ Il periodo di incubazione è di due anni.

Art. 218 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Gli effettivi sono sorvegliati mediante un'analisi sierologica periodica.

Art. 219 Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto; e
- b. l'immediata analisi sierologica di tutti gli animali sospetti dell'effettivo.

² Il sospetto è considerato confutato se l'analisi virologica degli animali sospetti ha fornito un risultato negativo.

³ Vi è sospetto di contagio da AEC se esistono dati epidemiologici in tal senso. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.

⁴ Il sospetto è considerato confutato se:

- a. due analisi degli animali sospetti di contagio, effettuate a intervalli di sei mesi, hanno fornito un risultato negativo; o
- b. gli animali sospetti di contagio sono stati immediatamente eliminati e un'analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.

³²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 220 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo infetto. Ordina inoltre:

- a. l'eliminazione degli animali infetti;
- b. l'eliminazione dei discendenti di femmine infette nati durante gli ultimi 24 mesi;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
- b. l'analisi sierologica dell'effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti nonché dei loro discendenti nati durante gli ultimi 24 mesi e una volta concluse la pulizia e la disinfezione, ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.

³ Sei e 12 mesi dopo la revoca del sequestro tutti gli animali dell'effettivo devono essere sottoposti a un'ulteriore analisi sierologica per accertare la presenza di AEC.

Art. 221 Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

I Cantoni possono chiamare il Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti a collaborare all'esecuzione di misure di risanamento e alla sorveglianza degli effettivi.

Sezione 4: Salmonellosi**Art. 222** Diagnosi

È diagnosticata la salmonellosi, qualora sia provato che gli animali sono affetti da un'infezione da salmonelle.

Art. 223 Obbligo di notifica

¹ Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale e al chimico cantonale la comparsa di salmonellosi nelle vacche, nelle capre o nelle pecore da latte.

² Qualora constati che egli stesso o il personale incaricato della cura dell'effettivo siano portatori di salmonelle, il detentore di vacche, capre o pecore da latte deve notificarlo al suo veterinario.

Art. 224 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l'isolamento

è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'analisi dell'effettivo e dell'ambiente circostante;
- b. se necessario, la cura, la macellazione o l'uccisione degli animali portatori di salmonelle;
- c. la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti;
- d. la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.

² Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d'accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a ...».³²⁹

³ Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell'uomo oppure un'ulteriore diffusione dell'epizoozia.

⁴ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:

- a. le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di quattro-sette giorni, non rivelano la presenza di salmonelle;
- b. i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.

Art. 225 Misure profilattiche del detentore di animali

I detentori di animali ad unghia fessa e di pollame adottano misure igieniche al fine di evitare infezioni da salmonelle. Provvedono in particolare alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili prima di ogni reintroduzione di animali nell'effettivo, nonché alla disinfestazione.

Art. 226 Sorveglianza dei foraggi

¹ Le aziende che producono o forniscono foraggi devono provvedere affinché non vi sia propagazione di salmonelle.

² Sottopongono campioni di foraggio all'analisi sulle salmonelle e sterilizzano i foraggi contaminati.

³ I Cantoni provvedono, a spese delle aziende, affinché:

³²⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

- a. i foraggi siano sottoposti per campionatura ad un'analisi per la ricerca delle salmonelle;
- b. i foraggi contaminati siano sterilizzati.

Art. 227 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 5: ...**Art. 228 e 229³³⁰****Sezione 6: Ipodermosi****Art. 230** Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infestazione di bovini con larve dell'estro (*Hypoderma bovis* o *Hypoderma lineatum*).

Art. 231 Lotta

¹ Il veterinario cantonale ordina la cura degli animali infestati.

² Nelle regioni in cui la malattia è endemica, il veterinario cantonale ordina la cura preventiva di tutti gli effettivi bovini.

³ L'USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni.

Art. 232 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e c LFE non sono indennizzate.

Sezione 7: Epididimite contagiosa degli arieti**Art. 233** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'epididimite contagiosa degli arieti in seguito a infezioni da *Brucella ovis*.

³³⁰ Abrogati dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

² È diagnosticata l'epididimite contagiosa degli arieti, qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o nel materiale d'analisi sia stata evidenziata la *Brucella ovis*.

Art. 234 Obbligo di notifica e primi provvedimenti

¹ Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche.

² Le altre prescrizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.

Art. 235 Lotta

Il Cantone può ordinare che:

- a. soltanto gli arieti che sono stati sottoposti a un'analisi sierologica con risultato negativo possano essere portati su un pascolo comune o presentati a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili;
- b. i giovani arieti siano pascolati separatamente da quelli in grado di riprodurre;
- c. in caso di sospetto di epididimite contagiosa degli arieti, i veterinari predispungano le necessarie analisi.

Art. 236 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e c LFE non sono indennizzate.

Sezione 8: ...

Art. 237 a 239³³¹

Sezione 8a:³³²

Febbre catarrale ovina (*Blue tongue* o «malattia della lingua blu»)

Art. 239a In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti e camelidi tenuti in cattività.

² La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di ruminanti ricettivi è stato messo in evidenza il virus della Blue tongue almeno in un animale.

³³¹ Abrogati dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

³³² Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

Art. 239b Sorveglianza

Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV stabilisce un programma:

- a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;
- b. per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue.

Art. 239c Caso di sospetto

¹ In caso di sospetta epizootia di Blue tongue o di contagio della medesima, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'esame del virus della Blue tongue sugli animali sospetti;
- b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

² Il sospetto è considerato confutato quando non si è più riscontrato nessun virus.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e al loro esame, nonché riguardo ai provvedimenti per ridurre la popolazione delle zanzare vettrici.

Art. 239d Caso di epizootia

¹ Qualora la presenza della malattia della Blue tongue sia stabilita, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'abbattimento e l'eliminazione degli animali gravemente ammalati;
- b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

² Il veterinario cantonale leva il sequestro quando tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:

- a. sono stati sottoposti due volte a esame sierologico a distanza di almeno 60 giorni e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
- b. sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro la malattia della Blue tongue.

Art. 239e Zona delimitata a causa della Blue tongue

¹ La zona della Blue tongue comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno all'effettivo infetto. La determinazione della zona della Blue tongue tiene conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

² L'USAV determina l'ampiezza della zona della Blue tongue dopo aver consultato i Cantoni. Esso revoca il sequestro della zona dopo aver consultato i Cantoni, se

durante almeno due anni non si è più constatata la malattia della Blue tongue presso animali ricettivi.

³ L'USAV stabilisce le condizioni alle quali è permesso trasferire all'esterno della zona della Blue tongue gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.

Art. 239f Periodi e territori privi di vettori

¹ L'USAV, dopo avere consultato i Cantoni, può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non sia stata osservata nessuna attività o un'attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della Blue tongue.

² Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.

Art. 239g Vaccinazioni

¹ L'USAV, dopo avere consultato i Cantoni, può prescrivere vaccinazioni contro la Blue tongue per gli animali ricettivi. Esso stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini.

Art. 239h³³³ Indennità

¹ Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettere b–d LFE non sono indennizzate.

² Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a LFE sono indennizzate soltanto se l'effettivo interessato è stato vaccinato.

Sezione 9: Metrite contagiosa equina

Art. 240 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la metrite contagiosa equina dei cavalli e degli asini in seguito a infezione da *Taylorella equigenitalis*.

² È diagnosticata la metrite contagiosa equina (CEM), qualora nel materiale d'analisi sia stata evidenziata all'analisi batteriologica la *Taylorella equigenitalis*. L'USAV può permettere altri metodi d'analisi.

Art. 241 Obbligo di notifica

In caso di diagnosi di *Taylorella equigenitalis*, i laboratori sono tenuti a notificarlo senza indugio al veterinario cantonale.

³³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 395).

Art. 242 Sorveglianza

¹ I detentori di animali da allevamento devono:

- a. prendere provvedimenti contro la trasmissione della malattia attraverso persone, utensili e veicoli;
- b. osservare le giumente nei giorni successivi alla monta;
- c. sottoporre gli animali importati dall'estero, coperti oppure impiegati per la monta all'estero, ad un'analisi batteriologica della CEM prima della monta in Svizzera.

² I detentori di stalloni da allevamento devono sottoporre annualmente gli animali ad un'analisi batteriologica della CEM tra il 1° gennaio e l'inizio del periodo di monta.

³ In presenza di un accresciuto pericolo di epizootia:

- a. l'USAV può ordinare l'analisi regolare degli stalloni durante la stagione della monta;
- b. il Cantone può ordinare l'analisi batteriologica di tutte le giumente prima della monta.

Art. 243 Caso di sospetto e di epizootia

¹ In caso di sospetto o di epizootia, il veterinario cantonale ordina:

- a. il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento infetti o sospetti;
- b. il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.

² Le precedenti restrizioni sono applicabili a:

- a. gli animali sospetti sino a quando un'analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo;
- b. gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo;
- c. le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo.

³ Per gli animali risultati infetti, l'avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un'ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.

⁴ Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l'acquirente sullo stato di salute dell'animale e comunicare l'identità dell'acquirente al veterinario cantonale.

Art. 244 Indennità

Le perdite di animali causate dalla CEM non sono indennizzate.

Sezione 10:³³⁴ **Polmoniti dei suini****A. Polmonite enzootica****Art. 245** Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta alla polmonite dei suini causata da *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Art. 245a Diagnosi

¹ È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se:

- a. l'esito della messa in evidenza dell'agente patogeno è positivo; e
- b. i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni o gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di PE.

² L'USAV emana direttive tecniche riguardo al prelievo e all'analisi di campioni.

Art. 245b Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono considerati come riconosciuti indenni da PE. In caso di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all'effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione del sequestro.

Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza

¹ I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veterinario cantonale competente.

² I servizi di consulenza e i servizi sanitari attivi nel settore suinicolo notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di polmonite enzootica.

³ La sorveglianza degli effettivi di suini avviene all'atto dell'ispezione delle carni mediante un esame per rilevare eventuali lesioni polmonari sospette. Ai fini dell'accertamento diagnostico occorre prelevare un campione degli organi sospetti.

Art. 245d Sospetto di epizoozia

¹ Vi è sospetto di PE se:

- a. si manifestano sintomi clinici di PE;
- b. all'atto dell'ispezione delle carni o del sezionamento vengono rilevate lesioni polmonari sospette;
- c. la messa in evidenza dell'agente patogeno indica una PE;
- d. l'esito dell'analisi sierologica è positivo; oppure

³³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

e. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'epizootia.

² In caso di sospetto di epizootia il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Se l'effettivo suddetto appartiene ad un'organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell'organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

³ Il sospetto è considerato inconsistente se l'esito degli accertamenti successivi non corrisponde ai criteri di cui all'articolo 245a capoverso 1.

Art. 245e Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre:

- a. che nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso, in seguito al contagio dell'effettivo:
 1. per un arco di tempo compreso tra dieci e 14 giorni, nell'effettivo infetto sia ammessa soltanto la detenzione di animali di età non inferiore a nove mesi e che questi vengano sottoposti a trattamento,
 2. le stalle dell'effettivo infetto vengano pulite e disinfettate;
- b. che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle vengano pulite e disinfettate non appena gli animali sono stati allontanati dalle stalle.

² Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che animali provenienti da aziende detentrici di animali da ingrasso, aziende detentrici di animali da allevamento e aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da ingrasso e da allevamento siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone in cui sono ubicate.

³ Se gli effettivi vicini sono a rischio di contagio, il veterinario cantonale può disporre l'immediata macellazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. Può anche ordinare la macellazione immediata degli effettivi a rischio di contagio oppure estendere a questi ultimi i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Il veterinario cantonale informa i detentori degli animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti.

⁵ Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.

Art. 245f Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la PE sono vietate.

Art. 245g Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari

I Cantoni possono chiedere ai servizi consultivi e sanitari attivi nel settore suinicolo di collaborare all'attuazione dei provvedimenti sanitari e alla sorveglianza degli effettivi indenni da polmonite enzootica.

Art. 245h Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

B. Actinobacillosi**Art. 246** Diagnosi

È diagnosticata l'actinobacillosi (APP) se viene accertato che vi sono suini malati a causa di un'infezione di *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Art. 247 Sospetto di epizoozia

¹ In caso di sospetto clinico di APP il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Se l'effettivo suddetto appartiene ad un'organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell'organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

² Il sospetto di APP è considerato inconsistente se non viene rilevato alcun agente patogeno.

Art. 248 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre:

- a. la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da allevamento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcili;
- b. l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nelle aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione;
- c. l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell'ingrasso.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro se:

- a. la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate;
- b. nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP.

Art. 248a Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro l'APP sono vietate.

Art. 249 Indennità

Le perdite di animali dovute ad APP non sono indennizzate. Se si manifesta APP ad elevata patogenicità, le perdite di animali sono indennizzate secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c LFE.

Sezione 11: Clamidiosi degli uccelli**Art. 250** Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la clamidiosi degli uccelli (*ornitosi-psittacosi*).

Art. 251³³⁵ Sorveglianza

Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è obbligato a inviare tutti gli psittaci morti del proprio effettivo a un laboratorio ufficiale designato dal veterinario cantonale onde appurare le cause della morte.

Art. 252 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale la comparsa di clamidiosi in un effettivo.

Art. 253 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

- a. il sequestro semplice di 2° grado;
- b. l'identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci;
- c. l'uccisione degli uccelli visibilmente ammalati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura accompagnata da provvedimenti cautelari;
- d. la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca eliminarli;
- e. l'analisi degli uccelli morti durante la cura.

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

² Egli revoca il sequestro:

- a. per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell'effettivo sono stati eliminati o se un'analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi;
- b. per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.

Art. 254 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

Sezione 12:³³⁶ **Infezione dei polli e dei suini da *Salmonella***

Art. 255 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione da *Salmonella* spp. dei polli e dei suini appartenenti alle seguenti categorie zootecniche:

- a. animali d'allevamento della specie *Gallus gallus* per la produzione di uova da cova (animali d'allevamento);
- b. galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole);
- c.³³⁷ animali da ingrasso per la produzione di carne di pollo o di tacchino (animali da ingrasso);
- d.³³⁸ suini d'allevamento e da ingrasso.

² È diagnosticata un'infezione da *Salmonella* qualora sia stato messo in evidenza l'agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame o di suini.

³ D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'USAV definisce i sierotipi di *Salmonella* da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.

Art. 256 Obbligo di notifica

¹ I laboratori comunicano al veterinario cantonale i risultati delle analisi di cui all'articolo 257.

² Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole infetti o sospetti e le carcasse infette.

³³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

³³⁷ In vigore dal 1° gen. 2008.

³³⁸ Non ancora in vigore.

Art. 257 Sorveglianza

¹ Se in un'azienda detentrica di volatili da cortile vi sono oltre 250 animali d'allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso, essi devono essere sottoposti ad analisi per la ricerca di *Salmonella*.

² Il detentore preleva campioni:

- a. di animali d'allevamento ogni due settimane durante il periodo della deposizione;
- b. di ovaiole ad intervalli di 15 settimane durante il periodo di deposizione, la prima volta nella ventiquattresima settimana di vita;
- c.³³⁹ di animali da ingrasso a partire da tre settimane prima della macellazione.

³ Il veterinario ufficiale preleva campioni:

- a. di animali da allevamento:
 1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,
 2. all'età di quattro-cinque settimane,
 3. all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per ovaiole,
 4. durante il periodo della deposizione: entro quattro settimane dall'inizio, a metà e a partire da otto settimane prima della fine del periodo (3 prelievi di campioni in totale);
- b. di galline ovaiole:
 1. all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per ovaiole,
 - 2.³⁴⁰ non prima di nove settimane dalla fine del periodo di deposizione.

⁴ Gli incubatoi con più di 1000 posti uovo devono prelevare campioni di ogni partita e sottoporli ad analisi.

⁵ I suini d'allevamento e da ingrasso vengono esaminati per campionatura per la ricerca di infezioni da *Salmonella* al momento della macellazione.³⁴¹

Art. 258 Prelievo di campioni ed analisi

¹ I campioni devono essere analizzati in un laboratorio riconosciuto dall'USAV.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

³ Gli incubatoi, le aziende detentriche di volatili da cortile e i macelli suini devono conservare i risultati delle analisi di laboratorio per 24 mesi e presentarli su richiesta agli organi di controllo.

³³⁹ In vigore dal 1° gen. 2008.

³⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

³⁴¹ Non ancora in vigore.

Art. 259 Caso di sospetto

¹ Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se:

- a. in un campione prelevato nell'ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi di *Salmonella* che vanno combattuti per motivi di salute pubblica;
- b. l'analisi sierologica del sangue o delle uova ha dato un risultato positivo; oppure
- c. gli accertamenti rivelano che persone si sono ammalate a causa del consumo di uova o di carne provenienti dall'effettivo in questione.

² In caso di sospetto il veterinario ufficiale procede quanto prima al prelievo di materiale d'analisi e dispone l'analisi batteriologica per la ricerca di infezioni da *Salmonella*.

Art. 260 Caso di epizoozia

¹ In caso di accertamento di sierotipi di *Salmonella* da combattere per motivi di salute pubblica, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:

- a. l'effettivo infetto sia macellato o ucciso;
- b. le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁴² oppure che siano sottoposte a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari;
- c. le uova già covate siano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA;
- d. la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell'effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un'analisi batteriologica.

³ Ordina che la carne fresca di suini di cui è stata accertata la contaminazione sia sottoposta a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

Art. 261 Indennità

Le perdite di animali causate da un'infezione da *Salmonella* spp. non sono indennizzate.

³⁴² RS 916.441.22

Sezione 13: Laringotracheite infettiva dei polli

Art. 262 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la laringotracheite infettiva (LTI) dei polli, tacchini e fagiani.

² È diagnosticata la LTI qualora:

- a. l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo; oppure
- b. il virus della LTI (*Herpesvirus*) sia stato messo in evidenza.

³ Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 263 Caso di sospetto

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da LTI, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 264 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di LTI, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'uccisione e l'eliminazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle nonché dei contenitori per il trasporto delle uova e degli utensili contaminati.

² Revoca il sequestro al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizootia.

Art. 264^{a343} Trasferimento delle uova da cova

¹ Il veterinario cantonale può accordare, per conservare un patrimonio genetico prezioso e in deroga all'articolo 264, un trasferimento delle uova da cova provenienti da un effettivo infetto. In tal caso egli ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo infetto;
- b. l'uccisione e l'eliminazione degli uccelli che sono ammalati clinicamente o nei quali è stato messo in evidenza l'agente patogeno;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
- d. il trasferimento delle uova da cova disinfettate, durante tre mesi al massimo, in un locale situato in un edificio che dal punto di vista della gestione sia indipendente dall'effettivo sequestrato;
- e. il divieto di trasferire i giovani animali sgusciati dalle uova da cova;

³⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

- f. l'eliminazione degli animali adulti dal locale originario dopo la produzione delle uova da cova;
 - g. la pulizia e la disinfezione definitive delle stalle.
- ² Egli ordina di effettuare un ulteriore controllo di tutti i giovani animali di età compresa tra otto e 12 settimane tenuti nel nuovo locale. Tale controllo avviene prelevando campioni di sangue e utilizzando tamponi da infilare nelle coane rispettivamente nella trachea.
- ³ Se almeno un campione del controllo successivo fornisce un risultato sierologico positivo o mette in evidenza l'agente patogeno, tutti i giovani animali devono essere eliminati e le stalle devono essere pulite e disinfettate. Se il controllo successivo fornisce un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il divieto di trasferimento dei giovani animali.
- ⁴ Il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto è revocato al più presto 90 giorni dopo la pulizia e la disinfezione definitive.

Art. 265 Indennità

Le perdite di animali causate dalla LTI non sono indennizzate.

Sezione 14: Mixomatosi**Art. 266** Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la mixomatosi dei conigli selvatici e domestici.

Art. 267 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'uccisione immediata senza spargimento di sangue e l'eliminazione di tutti i conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l'uccisione agli animali malati;
- c. la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.

² In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti:

- a. è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi;
- b. i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione di insetti negli effettivi di conigli domestici;

- c. se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.

³ I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizootia.

Art. 268 Indennità

Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a LFE non sono indennizzate.

Sezione 15: Peste americana delle api

Art. 269³⁴⁴ Diagnosi

È diagnostica la peste americana delle api qualora sia stata messa in evidenza la presenza del *Paenibacillus larvae* nelle covate malate.

Art. 270³⁴⁵ Caso di sospetto

Se vi è sospetto di peste americana delle api, l'ispettore degli apiari invia a un laboratorio il materiale d'analisi per la messa in evidenza del *Paenibacillus larvae*.

Art. 271 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

- a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari;
- b.³⁴⁶ la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apiari;
- c.³⁴⁷ il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
- d.³⁴⁸ il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;

³⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

³⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

³⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

³⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

³⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili

^{1bis} Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che di regola comprende una regione con un raggio di due chilometri attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.³⁴⁹

² Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:³⁵⁰

- a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
- b. d'intesa con il veterinario cantonale, l'ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api prendendo le misure preventive necessarie;
- c. l'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste americana delle api.

³ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

- a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
- b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

⁴ Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.³⁵¹

Art. 271a³⁵² Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

Art. 272 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera a LFE non sono indennizzate.

³⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

³⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

³⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

³⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Sezione 16: Peste europea delle api

Art. 273³⁵³ Lotta

¹ In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

- a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari;
- b. il divieto di trasferire le api e i favi;
- c. la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apiari;
- d.³⁵⁴ il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
- e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

² Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di un chilometro attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

³ Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

- a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
- b. d'intesa con il veterinario cantonale, l'ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api prendendo le misure preventive necessarie.

⁴ L'ispettore degli apiari ordina il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele.

⁵ L'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste europea delle api.

⁶ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

- a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, a condizione che le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati e che i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;

³⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

³⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

- b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, a condizione che i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

⁷ Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.

Art. 273^{a355} Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

Art. 274 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

Capitolo 5: Epizoozie degli animali acquatici³⁵⁶

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 275 e 276³⁵⁷

Art. 277³⁵⁸ Laboratorio di riferimento

Il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le malattie degli animali acquatici è il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci istituito presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Berna.

Art. 278 Prelievo di campioni e analisi

L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sull'analisi.

Art. 279 Collaborazione

¹ Nella lotta alle epizoozie degli animali acquatici l'USAV collabora con l'Ufficio federale dell'ambiente.³⁵⁹

³⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

³⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁵⁷ Abrogati dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

² I Cantoni assicurano la collaborazione tra gli organi della polizia epizootica e i servizi cantonali competenti della pesca.

Sezione 2: Necrosi emopoietica infettiva, setticemia virale emorragica e anemia infettiva dei Salmonidi³⁶⁰

Art. 280³⁶¹ Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro la necrosi emopoietica infettiva (IHN), la setticemia virale emorragica (VHS) e l'anemia infettiva dei Salmonidi (ISA) dei pesci.

² Sono considerate specie ittiche ricettive:

- a. alla IHN: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci;
- b. alla VHS: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci;
- c. alla ISA: in particolare il salmone dell'Atlantico (*Salmo salar*), la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e la trota (*Salmo trutta* spp.).

³ Sono diagnosticate IHN, VHS e ISA se nel materiale analizzato viene rilevata la presenza degli agenti patogeni.

Art. 281 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di acquacoltura sospetta di epizootia. Può consentire la macellazione dei pesci e la loro consegna come derrate alimentari. Ordina inoltre: ³⁶²

- a. l'eliminazione dei pesci morti e degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁶³;
- b.³⁶⁴ l'esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero.

² Revoca il sequestro se è stato provato che l'effettivo dei pesci è indenne da virus.

³⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁶³ RS 916.441.22

³⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 282 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di acquacoltura infetta. Ordina inoltre che:³⁶⁵

- a.³⁶⁶ tutti i pesci dell'azienda siano uccisi o macellati senza indugio;
- b.³⁶⁷ se la situazione dell'azienda lo consente, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto;
- c. l'eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁶⁸;
- d. la pulizia e la disinfezione dei bacini e degli utensili.

² Il veterinario cantonale dispone l'esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero.³⁶⁹

³ Revoca il sequestro dopo che tutti i pesci sono stati eliminati e la pulizia e la disinfezione sono state effettuate.

⁴ In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA nei pesci che vivono allo stato libero, il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale preposta alla pesca, ordina provvedimenti adeguati al fine di evitare la propagazione della malattia.³⁷⁰

Art. 283³⁷¹ Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro IHN, VHS e ISA sono vietate.

Art. 284 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE sono indennizzate soltanto se i pesci non possono essere utilizzati come derrate alimentari.

³⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁶⁸ RS **916.441.22**

³⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Sezione 3: Necrosi pancreatica infettiva

Art. 285 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la necrosi pancreatica infettiva (IPN) delle trote, dei salmerini e dei salmoni.

² È diagnosticata la IPN qualora l'agente infettivo sia stato messo in evidenza nel materiale d'analisi.

Art. 286 Lotta

¹ In caso di diagnosi di IPN, il veterinario cantonale predispone il sequestro di 1° grado degli stabilimenti di pesci appartenenti alle specie ricettive.

² D'intesa con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci e il servizio cantonale competente per la sorveglianza della pesca, può ordinare altri provvedimenti di lotta.

³ Revoca il sequestro dopo l'eliminazione di tutti i pesci e l'esecuzione della pulizia e della disinfezione, oppure dopo che sia stata fornita la prova che l'effettivo di pesci è indenne da virus.

Art. 287 Indennità

Le perdite di pesci causate dalla IPN non sono indennizzate.

Sezione 4: Peste dei gamberi

Art. 288 Diagnosi

È diagnosticata la peste dei gamberi qualora sia stata accertata la *Aphanomyces astaci*.

Art. 289 Lotta

¹ In caso di diagnosi della peste dei gamberi, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.

² Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole:

- a. è vietato introdurre gamberi vivi nella zona di sequestro o trasportarli fuori dalla stessa;
- b. i gamberi morti e uccisi, che non sono utilizzati come derrate alimentari, devono essere eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁷².

³⁷² RS 916.441.22

³ Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell'agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.

Art. 290 Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi non sono indennizzate.

Capitolo 6: Epizoozie da sorvegliare

Art. 291

¹ I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari e gli organi di sorveglianza della pesca che sospettano una delle epizoozie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti (art. 61–64) non sono applicabili.

² L'USAV e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati.

^{2bis} Le perdite di animali dovute a epizoozie da sorvegliare non sono indennizzate.³⁷³

³ L'USAV può ordinare, d'intesa con il veterinario cantonale, la lotta contro un'epizoozia non elencata negli articoli 2–4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o economico.³⁷⁴

Capitolo 7:³⁷⁵ Disposizioni speciali concernenti le zoonosi

Art. 291a Sorveglianza delle zoonosi

¹ Sono considerate da sorvegliare le seguenti zoonosi e i loro agenti zoonotici:

- a. la brucellosi;
- b. la campilobatteriosi;
- c. l'echinococcosi;
- d. la listeriosi;
- e. la salmonellosi;
- f. la trichinellosi;
- g. la tubercolosi causata dal *Mycobacterium bovis*;
- h. *Escherichia coli* produttori di verotossine.

³⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

² L'USAV sorveglia altre zoonosi o altri agenti zoonotici qualora la situazione epidemiologia o la valutazione dei rischi lo rendano necessario.

Art. 291b Valutazione del rischio

¹ In collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'USAV registra i dati che consentono di individuare e caratterizzare i pericoli derivanti dalle zoonosi, di stimare il rischio d'esposizione di persone e animali e di valutare i rischi derivanti dalle zoonosi.

² Il rischio derivante da una zoonosi è valutato in base ai criteri seguenti:

- a. presenza dell'agente patogeno nell'uomo, negli animali, nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali;
- b. conseguenze per la salute pubblica;
- c. ripercussioni economiche;
- d. andamento epidemiologico.

Art. 291c Svolgimento della sorveglianza

¹ La sorveglianza è svolta sui seguenti livelli della catena alimentare:

- a. produzione primaria;
- b. produzione di derrate alimentari;
- c. produzione di alimenti per animali.

² Essa si basa sui programmi di controllo e di sorveglianza prescritti dalla legislazione sulle epizootie e sulle derrate alimentari.

³ Dopo aver consultato gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'USAV emana disposizioni tecniche sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

Art. 291d Sorveglianza dell'antibioticoresistenza

¹ In collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'USAV registra i dati relativi agli animali e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l'antibioticoresistenza degli zoonotici e di altri agenti patogeni se questi ultimi mettono in pericolo la salute pubblica. A tale scopo effettua un programma di sorveglianza.

² La sorveglianza dell'antibioticoresistenza si basa sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'articolo 291c.

³ Dopo aver consultato gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'USAV emana disposizioni tecniche sulla sorveglianza dell'antibioticoresistenza degli agenti zoonotici e di altri agenti patogeni.

Art. 291e Rapporto sulle zoonosi

L'USAV redige e pubblica annualmente un rapporto sulle zoonosi in collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica, dell'agricoltura e con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Nel rapporto vengono fornite in particolare informazioni sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici, sulle antibioticoresistenze e sull'andamento epidemiologico.

Titolo quarto: Esecuzione**Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 292** Vigilanza

¹ La vigilanza e la direzione della polizia epizootica spettano all'USAV. Esso vigila sui provvedimenti adottati dai Cantoni ed è autorizzato a modificare o revocare i provvedimenti insufficienti o inadeguati.

² L'USAV può svolgere l'attività di vigilanza secondo programmi concordati con il veterinario cantonale.³⁷⁶

³ Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza dell'USAV.³⁷⁷

⁴ L'USAV comunica l'esito della vigilanza al veterinario cantonale.³⁷⁸

Art. 292a³⁷⁹ Controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito

¹ La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall'ordinanza del 23 ottobre 2013³⁸⁰ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.³⁸¹

^{1bis} Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'articolo 54a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.³⁸²

² Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di servizi accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020³⁸³ «Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di

³⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

³⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

³⁷⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

³⁷⁹ Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli (RU **2007** 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

³⁸⁰ RS **910.15**

³⁸¹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 3 all'O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3867).

³⁸² Introdotto dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3867).

³⁸³ Il testo di questa norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996³⁸⁴ sull'accreditamento e sulla designazione.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai controlli presso le aziende detentrici di animali da reddito.³⁸⁵

Art. 293 Collaborazione nella sorveglianza e nella lotta contro le zoonosi³⁸⁶

¹ La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione fra gli organi della polizia epizootica, della polizia sanitaria e del controllo delle derrate alimentari nel quadro della sorveglianza e della lotta contro le zoonosi.³⁸⁷

² Collaborano strettamente nella raccolta di dati e informazioni per la tutela della salute di uomini e animali.

Art. 294 Competenze degli organi della polizia epizootica

¹ Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.

² Nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della LEF³⁸⁸ e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.

³ Se qualcuno ostacola o nega loro l'accesso, essi possono chiedere l'aiuto degli organi di polizia.

Art. 295 Collaborazione di autorità e organizzazioni

¹ Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di ispezione e consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi d'igiene veterinaria secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia e della pesca devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.

² I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari.

³ I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli.

³⁸⁴ RS **946.512**

³⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

³⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

³⁸⁸ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 945).

⁴ L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione.

Art. 296 Assistenza amministrativa

¹ I Cantoni forniscono all'USAV l'assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all'applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.

² I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un'esecuzione conforme alla legislazione sulle epizootie.

Capitolo 2: Confederazione

Art. 297 Esecuzione all'interno del Paese

¹ L'USAV adempie i seguenti compiti:

a.³⁸⁹ ...

b.³⁹⁰ designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizootie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizootie e della sorveglianza del grado di resistenza;

c.³⁹¹ emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l'omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizootie;

c^{bis}.³⁹² stila modelli di documenti e istruzioni all'attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali;

d. provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali;

e.³⁹³ approva i programmi di lotta elaborati dalle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizootie. L'approvazione comporta per le organizzazioni l'obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi.

² L'USAV è inoltre competente per:

³⁸⁹ Abrogata dal n. I dell'O del 12 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4659).

³⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

³⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

³⁹² Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

³⁹³ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

- a. dichiarare indenni da epizootia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizootia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni;
- b. limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un'epizootia minaccia di diffondersi pericolosamente;
- c. ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizootologica;
- d. prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizootie e specie animali per regioni o per singoli effettivi;
- e.³⁹⁴ stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizootie;
- f.³⁹⁵ affidare a specialisti e a istituti al di fuori dell'Amministrazione federale compiti di ricerca nell'ambito delle epizootie.

Art. 298 Esecuzione al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione

¹ L'USAV provvede alla lotta contro le epizootie al confine doganale e territoriale.

² Controlla gli animali e le merci conformemente all'ordinanza del 20 aprile 1988³⁹⁶ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

³ Se vi è il pericolo che epizootie si propaghino da regioni confinanti alla Svizzera, l'USAV può ordinare che le autorità dei Cantoni di confine, a spese della Confederazione, predispongano posti di disinfezione e di sorveglianza, provvedano a vaccinazioni preventive e adottino altri provvedimenti.

Art. 299 Esecuzione nell'esercito

¹ Gli organi militari notificano senza indugio all'USAV e ai Cantoni interessati la comparsa di un'epizootia negli animali dell'esercito.

² Gli altri provvedimenti di polizia epizootica nell'esercito e negli stabilimenti dell'amministrazione militare sono retti dall'ordinanza del 25 ottobre 1955³⁹⁷ concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizootie.

³⁹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

³⁹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

³⁹⁶ [RU **1988** 800, **1990** 1357, **1993** 920 art. 29 n. 5 3384 all. 4 n. 6, **1995** 2050 n. III 3716 art. 314 n. 2, **1997** 1121 n. III 2, **1998** 1575 all. n. 3, **1999** 303 n. I 19, **2001** 1337 all. n. 5 3294 n. II 16, **2002** 1411 4065 n. III 2, **2003** 1598, **2004** 3113, **2005** 5493 n. II 4, **2006** 3951 n. III 4705 n. II 104, **2007** 1469 all. 4 n. 60. RU **2007** 1847 art. 50]. Vedi ora l'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS **916.443.10**).

³⁹⁷ RS **510.35**

Capitolo 3: Cantone

Art. 300 Veterinario cantonale

¹ Il Cantone nomina un veterinario cantonale quale capo del servizio veterinario cantonale e disciplina la sua supplenza.

² ...³⁹⁸

Art. 301 Compiti del veterinario cantonale

¹ Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizootie. Per prevenire e regolare i casi di epizootia, adempie segnatamente i compiti seguenti:

- a. sorveglia l'esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica;
- b. forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d'istruzione per commercianti di bestiame;
- c. sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni;
- d.³⁹⁹ sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica e garantisce l'esecuzione dei controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito secondo l'articolo 292a; a tale scopo può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni;
- e. sorveglia l'inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto di vista della polizia epizootica;
- f. raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizootie;
- g. ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari;
- h. provvede all'infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizootie;
- i.⁴⁰⁰ autorizza le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di magazzino del seme, le unità di trasferimento embrioni, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti animali. L'USAV può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento mediante prescrizioni tecniche.

² I Cantoni possono affidare al veterinario cantonale altri compiti che rientrano nel suo campo d'attività.

³⁹⁸ Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

³⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

⁴⁰⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007 (RU **2007** 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Art. 302 Veterinario ufficiale

¹ Il Cantone designa il numero necessario di veterinari ufficiali e di supplenti per garantire un'esecuzione efficace. Nomina di regola un veterinario ufficiale per distretto. Può nominare un veterinario ufficiale comune per più distretti.

^{1bis} Più Cantoni insieme possono affidare compiti di controllo a un veterinario ufficiale designato in comune.⁴⁰¹

² Il veterinario ufficiale ha i seguenti compiti:

- a. esegue i compiti che gli sono attribuiti dalla LFE⁴⁰² e dalle relative disposizioni d'esecuzione;
- b. rilascia i certificati veterinari ufficiali;
- c. esegue i compiti affidatigli dal veterinario cantonale.

³ I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti e provvedono al coordinamento. Si tratta segnatamente di compiti:

- a. nel campo della protezione degli animali;
- b. in esecuzione dell'articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992⁴⁰³ sulle derrate alimentari;
- c.⁴⁰⁴ ... ⁴⁰⁵

⁴ ...⁴⁰⁶

Art. 303⁴⁰⁷ Controlli nei macelli

Il DFI disciplina:

- a. l'analisi degli animali da macello e delle carcasse nei macelli per accertare la presenza di eventuali epizootie; e
- b. le misure da prendere in seguito al risultato dell'analisi.

⁴⁰¹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁴⁰² Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 945).

⁴⁰³ RS **817.0**

⁴⁰⁴ Abrogata dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 18 ago. 2004 sui medicamenti veterinari, con effetto dal 1° set. 2004, con effetto dal 1° set. 2004 (RU **2004** 4057).

⁴⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁴⁰⁶ Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁴⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 1847).

Art. 304⁴⁰⁸**Art. 305**⁴⁰⁹**Art. 306 e 307**⁴¹⁰**Art. 308** Ispettore degli apiari

I Cantoni suddividono il loro territorio in circondari di ispezione degli apiari. Designano il numero necessario di ispettori degli apiari, ne stabiliscono il circondario d'attività e ne regolano le supplenze.

Art. 309 Compiti dell'ispettore degli apiari

¹ L'ispettore degli apiari applica, sotto la direzione del veterinario cantonale, le prescrizioni per la lotta contro le epizootie delle api.

² Tiene un elenco delle sedi delle colonie di api nel suo circondario.⁴¹¹

³ ...⁴¹²

Art. 310⁴¹³ Attestato di capacità degli ispettori degli apiari

Gli ispettori degli apiari devono disporre di un attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti secondo l'ordinanza del 16 novembre 2011⁴¹⁴ concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Art. 311⁴¹⁵

⁴⁰⁸ Abrogati dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁴⁰⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

⁴¹⁰ Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁴¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁴¹² Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, con effetto dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁴¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

⁴¹⁴ RS **916.402**

⁴¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Art. 312

¹ Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell'USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁴¹⁶ sull'impiego confinato.⁴¹⁷

² I laboratori sono riconosciuti se:

- a.⁴¹⁸ sono accreditati per la diagnosi ufficiale delle epizootie conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁴¹⁹ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b. sono diretti da un veterinario specializzato nel campo della diagnostica;
- c. partecipano agli esperimenti in comune effettuati dai laboratori di riferimento.

³ L'USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere inviati i campioni per determinate analisi.

⁴ I laboratori riconosciuti registrano regolarmente nella banca dati dei laboratori dell'USAV i dati seguenti:

- a. provenienza dei campioni analizzati riguardo ad epizootie soggette a notifica;
- b. risultati delle analisi suddette;
- c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni.⁴²⁰

^{4bis} L'USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizootie, non soggette all'obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.⁴²¹

⁵ L'USAV comunica al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione (art. 16 dell'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e il momento del suo riconoscimento.⁴²²

⁴¹⁶ RS **814.912**

⁴¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012 2777**).

⁴¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001 1337**).

⁴¹⁹ RS **946.512**

⁴²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006 5217**, **2008 5587** cpv. 1 lett. a). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012 6859**).

⁴²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004 3065**).

⁴²² Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012 2777**).

⁶ L'USAV emana prescrizioni tecniche sui metodi di diagnostica delle epizootie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all'USAV.⁴²³

Capitolo 5: Tasse

Art. 313⁴²⁴

Le tasse riscosse per le prestazioni di servizi dell'USAV, come esami, analisi, autorizzazioni e controlli al confine doganale e nazionale o sul territorio svizzero, sono disciplinate dall'ordinanza del 30 ottobre 1985⁴²⁵ sulle tasse dell'USAV.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 314 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

1. *L'ordinanza d'esecuzione del 15 dicembre 1967⁴²⁶ sulle epizootie è abrogata.*

2. ...⁴²⁷

Art. 315 Disposizioni transitorie

¹ L'obbligo del contrassegno secondo l'articolo 9 è applicabile alle pecore, alle capre e ai suini solo a partire dal 1° luglio 1999.⁴²⁸

² Nella lotta contro la CAE, i Cantoni dispongono di un termine fino al 1° gennaio 1998 per l'esecuzione degli articoli 61 capoversi 1 e 2 (Obbligo di notifica), 62–64 (Primi provvedimenti), 202 (Lotta) e 203 (Movimento di animali).

³ I laboratori riconosciuti ufficialmente secondo il diritto previgente per la diagnosi ufficiale delle epizootie devono essere accreditati conformemente all'articolo 312 capoverso 2 lettera a entro il 1° gennaio 2000.

⁴ Gli articoli 300 capoverso 2 e 302 capoverso 4 non sono applicabili ai veterinari cantonali e ufficiali che hanno assunto la loro funzione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁴²³ Introdotta dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU **2001** 259). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁴²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴²⁵ RS **916.472**

⁴²⁶ [RU **1967** 2100, **1971** 371, **1974** 840 1130, **1976** 1136, **1977** 1194 art. 84 cpv. 1, **1978** 325, **1980** 1064, **1981** 572 art. 72 n. 4, **1982** 1300, **1984** 1039, **1985** 1346, **1988** 206 800 art. 89 n. 4, **1990** 375, **1991** 370 all. n. 22 1333, **1993** 920 art. 29 n. 4 3373].

⁴²⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **1995** 3716.

⁴²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1568).

⁵ L'articolo 178 capoverso 2 si applica parimenti ai discendenti delle vacche infette da BSE prima della sua entrata in vigore.⁴²⁹

Art. 315a⁴³⁰ Disposizioni transitorie della modifica del 15 marzo 1999

¹ I certificati di trasloco rilasciati prima del 1° luglio 1999 mantengono la loro validità. Essi devono essere conservati per tre anni.

² Le prescrizioni dell'USAV relative all'identificazione sono applicabili:

- a. agli animali neonati della specie bovina, dal 1° ottobre 1999;
- b. agli animali neonati delle specie ovina, caprina e suina nonché alla selvaggina dell'ordine degli artiodattili detenuta in recinti, esclusi gli animali di giardini zoologici, dal 1° aprile 2000 (art. 10);
- c.⁴³¹ a decorrere dal 1° giugno 2001, a tutti i bovini nati prima del 1° ottobre 1999 e non muniti di un'identificazione riconosciuta del libro genealogico o di un tatuaggio ordinato dal Cantone di Neuchâtel.⁴³²

³ Se il certificato d'accompagnamento non può essere compilato completamente poiché l'attribuzione ufficiale del numero dell'azienda detentrica di animali o dei numeri di identificazione non è ancora stata effettuata (art. 12), le aziende detentriche di animali e gli animali devono essere descritti in modo che il loro riconoscimento sia comunque possibile.⁴³³

Art. 315b⁴³⁴ Disposizioni transitorie della modifica del 18 agosto 1999

¹ Il detentore di animali sottostà all'obbligo di annunciare previsto all'articolo 14 capoverso 1 lettera b a decorrere dal momento in cui annuncia per la prima volta il registro degli animali alla banca dati sul traffico di animali (art. 14 cpv. 2 lett. b).⁴³⁵

² Per i vitelli neonati, l'obbligo di annunciare è applicabile a partire dal 1° ottobre 1999.

Art. 315c⁴³⁶ Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2000

¹ I laboratori di cui all'articolo 175 capoverso 3 devono ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettera a al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Sono controllati dall'USAV.

⁴²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU **1996** 2559).

⁴³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁴³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁴³² Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU **1999** 2622).

⁴³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁴³⁴ Introdotto dall'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU **1999** 2622).

⁴³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁴³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 259).

² Gli stabilimenti di sterilizzazione di cui all'articolo 183 capoverso 3 lettera b devono ottenere il certificato ISO al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Fino alla certificazione sono sottoposti a un controllo rafforzato da parte del veterinario cantonale.

³ Gli alimenti per animali di cui all'articolo 183 capoverso 1 possono essere utilizzati per il foraggiamento di animali non ruminanti fino al 28 febbraio 2001.

⁴ In deroga all'articolo 183 capoverso 3 lettera d, gli scarti di carne provenienti da ruminanti possono essere utilizzati per il foraggiamento degli effettivi di cui all'articolo 183 capoverso 4 fino al 28 febbraio 2001.

Art. 315^d437 Disposizione transitoria della modifica del 28 marzo 2001

La trasmissione di dati dei laboratori riconosciuti alla banca dati di laboratorio dell'USAV (art. 312 cpv. 4) deve essere effettuata in modo completo e regolare al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2003. Finché non è il caso, i laboratori consegnano ogni anno all'USAV un rapporto che contiene tutti i dati delle analisi eseguite per ogni epizoozia.

Art. 315^e438 Disposizioni transitorie della modifica del 9 aprile 2003

¹ Gli effettivi di suini che non sono già stati esaminati e risanati nel quadro di un programma di lotta del Cantone o del servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino, né lo sono stati conformemente alle disposizioni seguenti, sottostanno alle seguenti disposizioni fino alla fine del 2004.

² Gli effettivi di aziende detentrici di animali da reddito e di aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso devono sottostare ad un'analisi sierologica riguardo all'APP di sierotipo 2.⁴³⁹ Se l'analisi dà un risultato positivo, tutti gli animali devono essere macellati. Se il risultato è negativo, per lottare contro la PE il veterinario cantonale ordina che:

- a. per un periodo compreso tra dieci e 14 giorni siano detenuti soltanto animali di nove mesi di età o di età superiore e che tali animali vengano curati;
- b. gli animali di età inferiore a nove mesi siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

³ Per le aziende detentrici di animali da ingrasso il veterinario cantonale ordina una sospensione di 14 giorni dell'ingrasso nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle.⁴⁴⁰

⁴ Gli effettivi di suini sono da sorvegliare:

⁴³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁴³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 956).

⁴³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁴⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

- a. durante il controllo delle carni, mediante un esame per accertare la presenza di lesioni polmonari sospette;
- b.⁴⁴¹ mediante il controllo regolare delle aziende detentrici di animali da parte del veterinario ufficiale;
- c. in casi particolari, mediante la sorveglianza effettuata con animali sentinella su ordine del veterinario cantonale (ingrassi misti).

⁵ Il detentore di animali che consegna gli animali come pure il trasportatore e il commerciante di bestiame attestano con la loro firma che gli animali da loro forniti agli effettivi riconosciuti indenni da PE/APP provengono parimenti da siffatti effettivi. Anche durante il trasporto, questi animali non devono avere alcun contatto con suini che non provengono da effettivi riconosciuti indenni da PE/APP.

Art. 315⁴⁴² Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004

¹ I cani nati prima del 1° gennaio 2006 possono essere ancora contrassegnati e registrati conformemente alle prescrizioni cantonali fino al 31 dicembre 2006. Essi devono essere provvisti almeno di una placchetta di controllo ufficiale o essere altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.

² I cani nati prima del 1° gennaio 2006 e contrassegnati con un tatuaggio chiaramente leggibile o mediante un *microchip* che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 2, non devono essere nuovamente contrassegnati a condizione che entro il 31 dicembre 2006, il numero del *microchip* o del tatuaggio e i dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 vengano notificati da un veterinario all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

³ I *microchip* che non soddisfano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 possono essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2006.

Art. 315^{g443} Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010

¹ Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere identificati mediante *microchip*.

² Per gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 e ancora sprovvisti di relativo passaporto, il proprietario deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide entro il 31 dicembre 2012.

Art. 316 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995, ad eccezione dell'articolo 8.

² L'entrata in vigore dell'articolo 8 è determinata più tardi.

⁴⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁴⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁴⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2525).

